

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

XXII

QUESTIONI DELLA TERRA

SOCIETÀ ECONOMIA NORMAZIONI PRASSI
IN ONORE DI MARIAGRAZIA BIANCHINI



Edizioni Scientifiche Italiane

Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra

Opera pubblicata con contributi dell'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana

AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXII
Questioni della terra. Società economia normazioni prassi
in onore di Mariagrazia Bianchini
Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2017
pp. 552; 24 cm
ISBN 978-88-495-3341-5

© 2017 by Università degli Studi di Perugia

Internet: www.edizioniesi.it

E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

PAOLA BIANCHI
Università di Roma Tor Vergata

DISTRIBUZIONE DELLA TERRA AI GOTI.
CONTADINI E BARBARI E L'EVASIONE FISCALE
NELLA TARDA ANTICHITÀ: CENNI

Premessa

Di comune osservazione, negli studi specialistici, sono alcuni fenomeni legati agli aspetti sociali ed economici dell'epoca tardoantica.

Mi riferisco ai problemi del possesso e del legame alla terra, delle imposizioni fiscali, delle classi sociali, del reclutamento militare, fenomeni tra loro strettamente connessi anche sotto il profilo del decentramento del potere¹.

Il rapporto tra romani e barbari, visto come momento di infiltrazione di stranieri nel mondo romano e del loro coinvolgimento nella vita sociale, politica ed economica romana², appare a volte quasi un filo conduttore che lega tutti gli altri. Possiamo, ad es., sovrapporre questo rapporto al fenomeno della terra e dei suoi vincoli, alle modalità di incremento degli eserciti, ai cambiamenti delle classi sociali: ne emergerà un quadro variegato e arricchito.

Il campo che vorrei tentare di indagare in questo contributo, nel-

¹ Sul tema del decentramento cfr. *Centralismo e autonomie nella tarda antichità*, AARC, 13, Napoli 2001.

² Sulle invasioni barbariche o, come più propriamente oggi si afferma, sulle migrazioni di popoli nel mondo romano la letteratura è vasta. Ricordo, a titolo di esempio, recenti lavori come S. GIORCELLI BERSANI (a cura di), *Romani e Barbari. Incontro e scontro di culture*, Atti del Convegno, BRA, 11-13 aprile 2004, Torino 2004; M. GUIDETTI, *Vivere tra i barbari, vivere con i Romani. Germani e Arabi nella società tardoantica IV-VI secolo*, Milano 2007; *Roma e barbari nella tarda antichità*, AARC, 20, Roma 2014.

l'ambito del tema relativo all'incontro tra romani e "altri," è quello legato al rapporto con il fisco e in particolare al fenomeno dell'evasione fiscale.

Questo aspetto emerge da un capitolo dell'*Edictum Theodorici*³, il 43, non molto indagato dalla dottrina sotto questo profilo, da cui si può trarre un quadro piuttosto chiaro di come l'integrazione barbarica toccasse anche pratiche illegali ma consuete nel mondo romano.

Tale capitolo testimonia infatti come il fenomeno del *patrocinium*, che caratterizzò, insieme al vincolo alla terra e all'abbandono delle terre improduttive, i cd. *agri deserti*, la società romana del IV e V secolo d. C., rappresentando una risposta all'ingente pressione fiscale, fu assimilato anche dalle genti barbare⁴.

³ Sull'opera segnalo i recenti lavori di O. LICANDRO, *Il cd. Editto di Teodorico. Una vicenda tra storia, miti e manoscritti perduti* in *SDHI*, 76, 2010, 189 ss.; ID., *Edictum Theodorici. Un misterioso caso librario del Cinquecento*, Roma 2013, che, tra l'altro, mette ben in luce l'affioramento di interesse della storiografia verso i barbari e, in particolare, verso la figura di Teodorico. Proprio Licandro sostiene l'ipotesi che tale opera, più che frutto legislativo di Teodorico fosse una raccolta di norme romane, modesta, «raffazzonata, farcita di errori», compiuta da un giurista anonimo e che solo in tempi successivi fu attribuita a Teodorico: O. LICANDRO, *Il cd. Editto di Teodorico* cit., spec. 233; ID., *Edictum Theoderici* cit., 160 ss.; si conforma a tale visuale S. PIETRINI, *I Sovrani Goti e il ius commune nelle Variae di Cassiodoro Senatore* in *AARC*, 21, Napoli 2016, 358 nt. 7. L'ipotesi avanzata da Licandro era stata già in parte profilata da B. RASI, *Sulla paternità del cd. Edictum Theodorici regis* in *AG*, 145, 1953, 105 ss. e da B. PARADISI, *Critica e mito dell'Editto Teodoriciano* in *BIDR*, 68, 1965, 1 ss.: la raccolta del giurista anonimo sarebbe stata "ufficializzata" da Teodorico. Il problema della cd. paternità dell'Editto (il suo autore fu Teodorico il Grande o Teodorico II re dei Visigoti?) sul quale sono note le valutazioni differenti di Rasi, Vismara e Astuti, (P. RASI, *Sulla paternità del c.d. "Edictum Theodorici regis"* cit., 113 ss.; G. VISMARA, *Edictum Theodorici* in *Scritti di Storia giuridica*, I, Milano 1996; G. ASTUTI, *Note sull'origine e attribuzione dell'"Edictum Theoderici Regis"* in ID., *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti. Età romano barbarica*, Padova 1953; secondo Vismara l'opera era da ascrivere a Teodorico II, mentre Astuti sosteneva l'opinione tradizionale della paternità di Teodorico l'Amalo), vede ancora divisi gli studiosi: recentemente su questo tema cfr. V. CRESCENZI, *Per una semantica del lavoro giuridicamente rilevante in Isidoro di Siviglia, nella lex Romana Visigothorum, nell'Edictum Theoderici, e nella lex Visigothorum* in G. BASSANELLI SOMMARIVA-S. TAROZZI (a cura di), *Ravenna capitale. Uno sguardo ad Occidente: le province spagnole nei secoli VI-VII. Romani e Goti - Isidoro di Siviglia*, Santarcangelo di Romagna 2012, 217 ss., 222 ss.

⁴ Il sistema dei *potentes*, tipico della tarda antichità, si diffuse anche attraverso la *Lex Romana Visigothorum* (da cui è tratta infatti la norma fonte del precetto dell'*Edictum*) e la *Lex Burgundionum* 43; LRB 43: *Ut nemo potentiorum nomina in lite praetendat, aut titulos praediis suis adfigat. Legali sanctione constat expressum:*

Sostanzialmente il capitolo 43 dell'*Edictum Theodorici*, con il riferimento esplicito a *barbari* e *romani*, in tema di cessione dei crediti (divieto della cd. *cessio in potentiores*) accomuna ambedue nel "sistema" della protezione dei *potentes*⁵, richiamando una prassi ben delineata nella società del tardo impero e che, all'epoca dell'Editto, mostra una realtà ancora caratterizzata dalla diversità di classi, dai problemi fiscali e dunque dal decentramento del potere, nonché un'assimilazione di fenomeni e di modelli istituzionali autoctoni all'interno della compagine straniera.

In altre parole presenta un fenomeno di integrazione dei *Goti*, che si manifesta sia nell'impiego di modelli strutturali romani, come il *patrocinium*, sia nell'assunzione della corretta politica fiscale, già ampiamente attuata nel mondo romano, attraverso la lotta all'evasione fiscale e quindi allo stesso sistema del patronato⁶.

neminem ad indulendum pulsantem et ad deferendum iusticiam potentum quorumcumque personas in lite posse praetendere, nec titulos praediis suis adfigere, ut pulsantem aut terreat aut ab actione competenti excludat.

⁵ Sull'identificazione dei *potentes* cfr. G. SANTUCCI, "Potentiores" e abusi processuali in *AARC*, 11, Perugia 1996, 326 ss.

⁶ Cambierebbe molto, o comunque in buona parte, la prospettiva, la condivisione della tesi di O. LICANDRO, *Edictum Theoderici* cit., 160 ss., secondo il quale come abbiamo accennato, (cfr. anche *supra* nt. 1 e nt. 3), l'*Edictum* non apparterebbe propriamente a Teodorico, bensì ad un giurista anonimo che avrebbe raccolto in forma anche modesta norme romane consolidate; S. PIETRINI, *I Sovrani Goti e il ius commune nelle Variae di Cassiodoro Senatore* cit., 358 nt. 7 attribuisce fondamento proprio all'ipotesi, formulata da Licandro, che l'autore dovesse essere romano perché appare romano il punto di vista delle norme edituali, in particolare proprio la distinzione tra romani e barbari, dove i *Goti* sono appunto denominati barbari mentre nelle *Variae* di Cassiodoro i barbari sono ben distinti dai *Goti*. Allo stato della mia ricerca non appare del tutto convincente la visuale di Licandro, benché alcuni tratti delle ricche argomentazioni che la fondano siano persuasivi: si dovrebbe ammettere, in specie, che la descrizione delle fonti, non solo filogovernative, come ad es. Cassiodoro o Ennodio, o Jordanes, sia meramente apologetica e mai descrittiva di fenomeni storici. Anche il problema lessicale (su cui vedi *infra* 462) dell'indicazione dei *Goti* come Barbari all'interno dell'Editto, potrebbe ben conciliarsi con il fatto che il suddetto termine non fosse contrastante con lo *status* di un popolo federato: a questo proposito ricordo tuttavia come P. RASI, *Romanus aut Barbarus* in *Scritti in memoria di Antonino Giuffrè*, I, *Rievocazioni, filosofia e storia del diritto, diritto romano, storia delle idee*, Milano 1967, 771 ss., 771, considerasse insostenibile tale impostazione avanzata da Paradisi a Firenze in uno dei Congressi della Società Italiana di storia del diritto; Paradisi sosteneva che il significato di *barbarus* come *miles*, appartenente all'esercito, dunque colui che romano non era, era conciliabile per un popolo federato; questo, inoltre, a suo giu-

La politica di Teodorico è volta a realizzare unità, pur nel rispetto delle diversità etniche delle due parti, tra romani e barbari, unità che si fonda sul rispetto della legge e su saldi principi morali, etici. Questa politica sembra corrispondere a quella mentalità occidentale che è peculiare tratto delle classi di governo più alte dell'esperienza giuridica romana. Nell'intento di assicurare un regno stabile, forte e accentrato, Teodorico si basa sulle leggi romane, si conforma al sistema romano di buon governo, combattendo gli elementi di decentramento e di disgregazione del suo regno. Puntando l'attenzione su una prassi illegale deplorevole come il patronato, nelle sue diverse sfaccettature, e mirando a punire sia le parti deboli che si appoggiano ad un potente, sia gli stessi potenti, Teodorico dimostra di voler perseguire un ideale di giustizia nei rapporti sociali ed economici che è davvero il simbolo di epoche romane lontane (basti pensare a Cicerone che scriveva della *iustitia* come *prima virtus* (*De officiis*, I. 20). Che poi sia proprio Teodorico a porsi contro i potenti e quindi anche contro i *Gothi* che rivestono tale funzione, è un dato rilevante che rivela molto chiaramente lo scopo della sua politica e forse anche uno dei motivi dell'equilibrio del suo regno nel mondo romano.

1. *Edictum Theodorici 43: il contenuto e le sue fonti*

Leggiamo e analizziamo innanzitutto il testo del capitolo 43 dell'*Edictum Theodorici* verificando quali siano le fonti su cui esso si fonda e confrontando i testi.

ET. 43. Nullum debere ad potentem romanum aut barbarum suas actiones transferre.

Nullus ad potentem Romanum aut Barbarum proprias quolibet titulo transferat actiones. Quod si fecerit, iacturam litis iurgator incurrat, et is qui susceperit, medietatem pretii rei aestimatae fisco cogatur inferre. Qua poena teneri praecipimus etiam eos, qui rem in lite positam in huiusmodi crediderint transferendam esse

dizio, sarebbe una prospettiva più che valida per Teodorico che aveva mantenuto il titolo di *magister militum*.

Senza dubbio l'ipotesi di Licandro merita, tuttavia, ulteriore approfondimento e meditazione che in questo contesto non posso affrontare in considerazione dei complessi intrecci storici, filologici, cronologici – ampiamente analizzati da Licandro – che questo problema comporta.

personam; quoniam volumus, ut remota persona potentioris, aequa iurgantes sorte confligant. Litigantibus vero post causae terminum, largiendi quod vicerint, cui voluerint personae, concedimus potestatem.

In questo capitolo l'*Edictum* stabilisce il divieto di trasmissione delle azioni, a qualsiasi titolo, a persone potenti, siano essi romani o barbari.

Il contravventore a questa regola subisce la perdita della lite (*iactura litis*) e il potente che ha intrapreso l'azione cedutagli deve versare al fisco metà del valore della *res* oggetto della lite. Inoltre l'*Edictum* dispone il divieto di trasferimento della *res litigiosa*: chi crederà di trasferire la *res* dedotta in giudizio a una persona di quel genere (e cioè potente) subirà la stessa pena; lo scopo di tale precetto è che tutte le parti in causa disputino fra loro in modo equo. L'equità si raggiunge dunque allontanando le persone potenti. Il capitolo si chiude favorendo un comportamento corretto delle parti, laddove concede ai vincitori della causa (le persone che avevano ceduto la *res litigiosa* senza simulazione) la "*potestas largiendi quod vicerit*" alla persona che esse preferiscono.

Sui *potentes* Teodorico torna con i capitoli 44 e 122 dell'*Edictum*:

ET. 44. Nullum romanum aut barbarum tanquam (tanquam) defensorem aut suffragatorem in alieno stare negotio. Nullus se potens Romanus aut Barbarus tanquam defensor aut suffragator negotio misceat⁷.

ET. 122. Si quis cautionem suam potenti dederit exigendam. Amittant repetitionem debiti creditores, qui cautiones debitorum suorum potentibus tradiderint, et per eos magis exactionem mutuae pecuniae voluerint procurare⁸.

In ET. 122 Teodorico si limita ai rapporti di credito come si evince dal termine "*cautiones*"; non vi è alcun riferimento al contesto processuale che invece appare contemplato in ET. 44 in cui si vieta a chiunque, romano o barbaro, di mescolarsi in un negozio altrui come difensore o protettore⁹.

⁷ Cfr. CTh. 2.12.6; C. 2.14.1.

⁸ Cfr. PS. 5.25.2.

⁹ O. LICANDRO, *Il cd. Editto di Teodorico* cit., 218, sostiene che numerose sono le norme relative ai *potentes* nel testo dell'Editto: in particolare ET. 8, sulla detenzione privata, 45, sui titoli esposti per difendere possessi abusivi, 46, sulla prote-

Il capitolo 43 dell'Editto deve essere confrontato in primo luogo con la costituzione trādita in CTh. 2.13.1 da cui esso trae origine, come risulta da tutte le edizioni dell'opera, benché recentemente questa ipotesi sia stata in parte contestata¹⁰. Riporto, accanto a CTh. 2.13.1, anche il testo dell'ET 43 per facilitare il confronto:

CTh. 2.13.1 [=Brev. 2.13.1] (422 Iul. 11) Impp. Honorius et Theodosius AA. Ioanni pf. p. Post alia: si cuiuscumque modi cautiones ad potentem fuerint delatae personas, debiti creditores iactura mulcentur. Aperta enim credentium videtur esse voracitas, qui alios actionum suarum redimunt exactores etc. Dat. v. Id. Iul. Ravenna, dd. nn. Honorio XIII et Theodosius X AA. cons.

ET. 43. Nullum debere ad potentem romanum aut barbarum suas actiones transferre.

Nullus ad potentem Romanum aut Barbarum proprias quolibet titulo transferat actiones. Quod si fecerit, iacturam litis iurgator incurrat, et is qui susceperit, medietatem pretii rei aestimatae fisco cogatur inferre. Qua poena teneri praecipimus etiam eos, qui rem in lite positam in huiusmodi crediderint transferendam esse personam; quoniam volumus, ut remota persona potentioris, aequa iurgantes sorte confligant. Litigantibus vero post causae terminum, largiendi quod vicerint, cui voluerint personae, concedimus potestatem.

Questa costituzione, tratta dal *Breviarium* alariciano, è inserita nella rubrica *De actionibus ad potentes translatis* del Codice Teodosiano come unico testo¹¹. Essa è anche tramandata dal Codice giustiniano nella ru-

zione giudiziaria dei potenti, i capitoli 16, 17 e 77 sulle bande armate, il cap. 10 sui giudici, insieme di norme che troverebbero riscontro in Cass., *Variae* 2.25

¹⁰ Cfr. G. SANTUCCI, *Sui capitoli 43 e 122 dell'Editto di Teodorico* in *SDHI*, 61, 1995, 853 ss., 854 ss., il quale critica parzialmente questa ricostruzione, indicando in due costituzioni (CTh. 2.13.1 e CTh. 4.5.1) del Codice Teodosiano la base normativa su cui si è poi strutturato il cap. 43 dell'Editto, secondo il «fenomeno ...della sovrapposizione di più fonti, non inconsueto nella redazione dell'Editto», *ivi* 860. Santucci ritiene che CTh. 2.13.1 trovi molte più similitudini con il cap. 122 dell'Editto, che anche si occupa dei *potentes*. Cfr. anche, per CTh. 2.13.1, G. SANTUCCI, *CTh. 2.13.1: la legislazione di Onorio sui crediti fra il 421 e il 422 d. C.* in *SDHI*, 57, 1991, 181 ss. Cfr. O. LICANDRO, *Il cd. Editto di Teodorico* cit., 228, secondo il quale alcuni *capita* dell'opera appaiono come una ripetizione di altri: tra questi proprio il cap. 122 in tema di cessione dei crediti che sembrerebbe derivare dal cap. 43.

¹¹ La presenza di una sola costituzione nel titolo 13 del Codice induce ad ipotizzare un contenuto originariamente più ampio del titolo, forse conosciuto al tempo dell'*Edictum Theodorici* ma non pervenuto nella composizione della *Lex Romana Visigothorum*.

brica 2.13, *Ne liceat potentioribus patrociniū litigantibus praestare vel actiones in se transferre*:

C. 2.13.2 Imp. Honorius, Theodosius AA. Ihoanni pp. Si cuiuscumque modi cautiones ad potentium fuerint delatae personas, debiti creditores iactura multentur. Aperta enim credentium videtur esse voracitas, qui alios actionum suarum redimunt exactores. D. V Id. Iul. Ravenna Honorio XIII et Theodosio X AA. cons. (a. 422)

Secondo una palingenesi CTh. 2.13.1 farebbe parte di un provvedimento più ampio comprensivo di CTh. 8.8.10, 2.30.2. 2.30.1, 2.28.1¹².

Questa prima costituzione su cui si basa ET. 43, CTh. 2.13.1, della cancelleria occidentale di Onorio, stabilisce che il creditore che trasferisce il documento di garanzia del proprio credito ad un potente perde il relativo credito. La disposizione punisce la *voracitas credentium* che si procurano altre persone come esattori delle proprie azioni.

ET. 43 riprende questo divieto ma ne stabilisce anche un altro: come abbiamo visto innanzitutto sancisce il divieto di trasmissione delle azioni a persone potenti, siano essi romani o barbari; il contravventore subisce anche la perdita della lite (*iactura litis*)¹³ e il potente deve versare al fisco metà del valore della *res* oggetto della lite. Infine la norma dispone il divieto di trasferimento della *res litigiosa*.

La legge teodosiana costituisce senza dubbio la base del precetto teodoriciano: la stessa rubrica dell'Editto, *Nullum debere ad potentem romanum aut barbarum suas actiones transferre*, riprende la rubrica teodosiana, *De actionibus ad potentes translatis*.

Il precetto dell'Editto però da un lato è più specifico della norma del Codice, dall'altro più ampio:

– innanzitutto si occupa peculiarmente della fase processuale tra *iurgator* (e cioè il litigante) e *potens*, mentre Onorio dispone il divieto in relazione al rapporto sostanziale tra due soggetti, tanto che nella costi-

¹² Cfr. S.-A. FUSCO, *Constitutiones principum und Kodifikation in der Spätantike. Ein Kaisererlass aus den Jahre 422 im "Codex Theodosianus"*, in *Chiron*, 4, 1974, 609 ss.; ID., "Pecuniam commodare". *Aspetti economici e sociali della disciplina giuridica dei rapporti di credito nel V secolo d.C.*, Perugia 1980, 11 ss. Come, d'altra parte, potrebbe anche trattarsi di più provvedimenti su temi diversi emanati nello stesso giorno e rivolti allo stesso destinatario.

¹³ Cfr. S. GIGLIO, *Patrociniū e diritto privato nel tardo impero romano*, Perugia 1995, 22, *passim*.

tuzione si parla di *iactura debiti*¹⁴, mentre nella norma teodoriana di *iactura litis*; inoltre alla fine della disposizione si parla di attori litiganti che, dopo la fine della causa, possono offrire a chi vogliono ciò che hanno vinto. L'aspetto processuale della norma teodoriana si evince anche dal fatto che essa si riferisce alle *actiones*¹⁵ e non alle *cautiones* come previsto invece nella costituzione di Onorio e Teodosio; inoltre la norma dell'Editto prevede la pena del versamento al fisco di metà del valore della *res* oggetto della lite, non contemplata dalla norma del Codice Teodosiano¹⁶;

– dall'altro estende il divieto anche alla *res litigiosa*.

Che il legislatore si sia spostato su un piano processuale¹⁷ fa intuire che la fattispecie considerata si fosse reiterata nella prassi e che dunque si rendesse indispensabile una valutazione ancora più specifica e coercitiva. La norma teodoriana infatti è più severa della norma del Codice, ponendo a carico del potente anche la pena del versamento al fisco della metà del valore della *res litigiosa*, (pena non prevista nel testo della costituzione originaria) e questo fa apparire verosimile che il problema fiscale avesse raggiunto un peso consistente.

Tali differenze, a mio avviso, riflettono ovviamente anche la diversità di contesto in cui le norme sono state poste, contesto che sicuramente dopo le invasioni di Alarico e dopo la discesa di Teodorico si era aggravato e complicato notevolmente¹⁸.

Infatti il capitolo 43 dell'*Edictum* viene anche a colmare una lacuna

¹⁴ Come è anche specificato nell'*Interpretatio* alla costituzione: *Interpretatio ad CTh. 2.13.1. Qui cautiones exigendas potentibus dederint, omne debitum perdant: quia, ubi potest esse repetitio, potestas ad exigendum non debet a creditoribus invitari.*

¹⁵ Su questo termine nel capitolo 43 si è soffermato G. SANTUCCI, *Sui capitoli 43 e 122 dell'Editto di Teodorico* cit., 855 ss.

¹⁶ Mette in evidenza queste diversità G. SANTUCCI, *Sui capitoli 43 e 122 dell'Editto di Teodorico* cit., 856 s.

¹⁷ Secondo G. SANTUCCI, *Sui cap. 43 e 122 dell'Editto di Teodorico* cit., 857 s., il piano processuale sul quale si muove Teodorico, è elemento fondamentale per affermare una derivazione solo parziale del capitolo 43 da CTh. 2.13.1 che riguarda invece situazioni sostanziali.

¹⁸ Come ben argomentato da S. GIGLIO, *Patrocinio e diritto privato* cit., 126 ss., con riguardo alla metà del V secolo, secondo il quale al tempo della costituzione di Onorio e Teodosio da un lato vi era il timore di non ricevere soddisfazione dai propri crediti e pertanto i creditori pensavano bene di rivolgersi ai *potentes*, dall'altro vi era stato divieto (CTh. 3.1.10, di Onorio, del 422) per alcune categorie (*positi in administratione et in militia*) di acquisto di beni immobili allo scopo di evitare il *patrocinium* e quindi l'imposizione di tali negozi.

della norma del 422 (CTh. 2.13.1)¹⁹ nello stabilire una pena anche a carico del *potens*, e cioè, ripetiamo, il dover pagare la metà della *res litigiosa* al fisco. Se nella cancelleria ravennate si ritenne sufficiente incidere sul creditore originario per evitare la cessione delle azioni ai potenti, Teodorico invece colpì anche il potente dopo l'esito vittorioso in un processo²⁰.

Certo è che la norma teodoricianiana si riferisce a qualsiasi rapporto mentre la costituzione trādita in CTh. 2.13.1 riportando il termine *cautio*, e quindi il documento probante o costitutivo del credito, fa capire che Onorio limitasse il divieto a rapporti di denaro.

Come si manifestava, di fatto, l'influenza del potente? In che modo cioè il protetto sfuggiva al fisco cedendo azioni o cedendo crediti? Si può ipotizzare che ci fosse un vero e proprio scambio (situazione giuridica contro protezione) in forma di una vendita della proprietà del fondo, oppure immaginare che la titolarità del fondo solo fittiziamente passasse al potente, rimanendo di fatto imputata al protetto. Oppure ancora si può pensare che il protetto rimanesse nei confronti del potente in una situazione di semiasservimento, come colono o come precarista. Questi dati si possono in parte ricavare da una costituzione che segue CTh. 2.13.1, come unico testo sotto la rubrica *De his, qui potentiorum nomina in lite praetendunt vel titulos praediis adfigunt*, CTh. 2.14.1:

CTh. 2.14.1 [=Brev. 2.14.1] (400 Nov. 27) Impp. Arcad(ius) et Honor(ius) AA. Messalae P(raefecto) P(raetori)o. Animadvertimus plurimos iniustarum desperatione causarum potentium titulos et clarissimae privilegia dignitatis his, a quibus in ius vocantur, opponere. Ac ne in fraudem legum adversariorumque terrorem his nominibus abutantur et titulis, qui huiusmodi dolo scientes conivent, adficiendi sunt publicae sententiae nota. Quod si nullum in hac parte consensum praebuerint, ut libelli aut tituli eorum nominibus aedibus adfigantur alienis, eatenus in eos qui fecerint vindicetur, ut adfecti plumbo perpetuis metallorum supplicii deputentur. Quisquis igitur lite pulsatus, cum ipse et rei sit possessor et iuris et titulum inlatae sollemniter pulsationis exceperit, contradictoriis libellis aut titulis alterius nomen crediderit inserendum, eius possessionis aut causae, quam sub hac fraude

¹⁹ Così S. GIGLIO, *Patrocinio e diritto privato* cit., 131 ss.

²⁰ *Ibidem*.

aut retinere aut evitare temptaverit amissione multetur nec rependae actionis, etiamsi ei probabilis negotii merita suffragantur, habeat facultatem. Eos sane, qui se sponte alienis litibus inseri patiuntur, cum his neque proprietas neque possessio competat, veluti famae suae prodigos et calumniarum redemptores notari oportebit. Dat. V Kal. Decemb. Mediol(ano) Stilichone V. C. cons.

Nella costituzione si afferma che molti (*plurimi*), trovandosi di fronte ad un processo ingiusto di rivendica (*iniustarum desperatione causarum*), oppongono una minaccia di intromissione di *potentes* al fine si scoraggiare gli avversari. Per ottenere questo si ricorre a due modi: si può apporre sul terreno o sull'immobile di appartenenza l'indicazione del nome del o dei *potentes*, o inserire tale nome nei libelli del giudizio, generando in tal modo il timore dell'intervento di persone influenti che possono garantire protezione. Ovviamente tale comportamento è vietato e sanzionato (condanna *ad metalla*) e i *potentes*, se partecipi in modo doloso al fatto, subiscono la pena dell'infamia.

Qui la cancelleria di Onorio dunque specificamente riferisce di *tituli* e *libelli* utilizzati come intervento dei potenti: venivano apposti cioè su lapidi, collocate sui fondi o accanto ad edifici, i nomi dei potenti e il loro titolo (ad es. la proprietà del fondo o dell'edificio), oppure venivano presentati durante il giudizio dei documenti del contraddittorio recanti il loro nome influente²¹.

La derivazione del capitolo 43 da CTh. 2.13.1 si evince anche dalla somiglianza nell'organizzazione delle norme dell'*Edictum* rispetto a quelle del secondo libro del Codice Teodosiano: il precetto dell'Editto è seguito da norme sull'abuso di apposizione di titoli fondiari o nomi²² e

²¹ Su questa costituzione cfr. G. SANTUCCI, *Sui capitoli 43 e 122 dell'Editto di Teodorico* cit., 857.

²² ET. 45. *Nullum debere alienae rei nec suae titulos ponere. Nullus alienae rei vel suae titulos prorsus adfigat: cum soli fisco hoc privilegium, his quae possidet iure vel corpore, videatur esse concessum.*

ET. 46. *Si quis in ea re, quam possidet, conventus, ut adversario suo resistat, titulos posuerit. Is qui in ea re quam possidet, iudicis praeceptione conventus, titulum potentis nomine adfixum adversario suo crediderit opponendum, eius possessionis aut casae, quam sub hac fraude vindicare temptaverit, amissione mulctetur: nec rependae actionis, etsi competere possit, habeat facultatem.*

ET. 47. *Si quis possessa ab aliis praedia titulis occupaverit. Ille vero qui possessa ab aliis praedia titulis occupaverit, capite puniatur.* Su ET. 47 si è soffermata L. DI PAOLA, nella sua relazione al XXII Conv. Intern. dell'Accademia nel giugno 2015,

a CTh. 2.13.1 segue CTh. 2.14.1 che, come abbiamo appena visto, si occupa dell'abuso di nomi e titoli per i confini dei fondi.

L'ultimo divieto previsto da ET. 43 (estensione alla cessione della *res litigiosa*) è testimoniato per il periodo classico da D. 4.7.1.

D. 4.7.1 (Gai. 4 *ad edictum provinciale*). Omnibus modis proconsul id agit, ne cuius deterior causa fiat ex alieno facto, et cum intellegeret iudiciorum exitum interdum duriorem nobis constitui opposito nobis alio adversario, in eam quoque rem prospexit, ut si quis alienando rem alium nobis adversarium suo loco substituerit idque data opera in fraudem nostram fecerit, tanti nobis in factum actione teneatur, quanti nostra intersit alium adversarium nos non habuisse. 1 Itaque si alterius provinciae hominem aut potentiorum nobis opposuerit adversarium, tenebitur.

Nel frammento di Gaio, relativo all'editto provinciale²³, in caso di sostituzione dell'avversario con altra persona che si trova in altra provincia, a seguito della cessione della *res litigiosa*, con il rischio che sia un potente, la persona che abbia operato la sostituzione è tenuta al risarcimento con una azione *in factum*. Siamo dunque di fronte ad un caso di sostituzione illegittima di persona.

L'ultimo divieto dell'*Edictum Theodorici* 43 è rintracciabile anche in CTh. 4.5.1 del 331, norma che però non si riferisce specificamente ed espressamente ai *potentes*²⁴.

Terrarum spatia vindicata: una nota a proposito di Cass. Var. 1.29, ora in questo volume.

Sui capp. 45-47 cfr. anche O. LICANDRO, *Il cd. Editto di Teodorico* cit., 22 ss.

²³ Su cui si è soffermato A. D'ORS, *La Enajenación para cambiar el demandable y el llamado "edicto provincial"* in *Rev. Estud. Hist. Juríd.* (online), 2001, n. 23 (2015, 6-8), 113 ss. Cfr. anche G. SANTUCCI, *"Potentiores" e abusi processuali* cit., 329 s.

²⁴ Manca un esplicito riferimento ai potenti anche nella relativa *interpretatio*. Su questa costituzione cfr. ampiamente G. SANTUCCI, *Sui capitoli 43 e 122 dell'Editto di Teodorico* cit., 858. Come osservato da F. DE MARINI AVONZO, *La giustizia nelle province agli inizi del basso impero, II, L'organizzazione giudiziaria* in *Studi Urbinate*, 34, 1965-1966, 193 ss.; S. GIGLIO, *Patrocinio e diritto privato* cit., 113 s., la costituzione costantiniana è circoscritta alla *res lite pendente* mentre il corrispondente passo tradito da C. 8.36.2 (*Imperator Constantinus A. ad provinciales. Lite pendente actiones, quae in iudicium deductae sunt, vel res, pro quibus actor a reo detentis intendit, in coniunctam personam vel extraneam donationibus vel emptio-nibus vel quibuslibet aliis contractibus minime transferri ab eodem actore liceat, tamquam si nihil factum sit, lite nihilo minus peragenda a. 331 D. K. Aug. Basso et*

CTh. 4.5.1 [=Brev. 4.5.1] (331 Aug. [?] 1) Imp. Constantinus A. ad provinciales. Post alia: lite pendente illud, quod in controversiam devocatur, in coniunctam personam vel extraneam donationibus vel emptionibus vel quibuslibet aliis contractibus minime transferri oportet, tamquam nihil factum sit lite nihilominus peragenda. Quod si tutelae causa vertitur, post examen iudicis in supplementum pronuntiationis dentur arbitri, qui non iam arbitri, sed executores putandi sunt. Et cetera. Dat. Kal. Aug. Basso et Ablavio cons.

Interpretatio. Res, quae proposita actione repetitur, transferri a possidente ad alterum nullis contractibus potest; neque inde aliqua fieri scriptura permittitur, nisi prius lis, de qua agitur, fuerit iudicio definita.

In questa costituzione Costantino stabilisce che quanto richiamato nella controversia, durante la pendenza della lite, non debba essere trasferito mediante donazioni o compravendite o qualsiasi altro tipo di contratto, ad una persona a sé legata da vincoli di parentela o ad un estraneo, dovendo la lite, ad ogni modo, continuare come se nulla fosse stato fatto. L'associazione tra questa norma costantiniana e il precetto di Teodorico sta nel fatto che in entrambe le norme si vuole evitare qualsiasi alterazione degli equilibri tra le parti litiganti, alterazione che però nel dispositivo teodoriciano proviene esplicitamente dalla sostituzione di una delle parti con un *potens* e che è invece considerata genericamente nella costituzione di Costantino²⁵.

Quanto disposto in ET. 43 trova riscontro anche nell'*interpretatio* di CTh. 2.13.1:

Interpretatio. Qui cautiones exigendas potentibus dederint, omne debitum perdant: quia, ubi potest esse repetitio, potestas ad exigendum non debet a creditoribus invitari.

Ablavio cons.) riporta anche "*actiones, quae in iudicium deductae sunt*", frase dunque inserita nel testo dai compilatori giustiniani per ampliare il dettato normativo costantiniano.

²⁵ A questo proposito G. SANTUCCI, *Sui capitoli 43 e 22 dell'Editto di Teodorico* cit., 859 s., ritiene che Teodorico abbia voluto «circostanziare meglio» la fattispecie riferendosi esplicitamente ad un potente.

Qui l'interprete della norma è decisamente sintetico, confermando il divieto ai creditori di rivolgersi ai *potentes* senza aggiungere altro²⁶.

2. *I destinatari del capitolo 43*

Confrontando la norma teodoriciano con la costituzione teodosiana si osserva come la denominazione dei destinatari del precetto contenuta nell'*Edictum* e quella contenuta nella costituzione di Onorio siano differenti: nella legge imperiale si tratta genericamente di *potentes*, nell'*Edictum* i *potentes* sono barbari e romani: il lemma *barbarus* appartiene esclusivamente ai compilatori dell'*Edictum* non comparando infatti nelle fonti dei capitoli.

Ben noto è che l'*Edictum* si rivolge a romani e barbari: dal punto di vista di collocazione dei termini va osservato come sia data precedenza ai romani nelle norme dell'editto (ET. 34 ("*nemo aut romanus aut barbarus*"); 43 ("*nullus ad potentem romanum aut barbarum*"); 44 ("*nullus se potens romanus aut barbarus*"), mentre è data precedenza ai barbari nel prologo e nell'epilogo dell'opera (prologo: *barbari romanique* – epilogo: *tam barbaris quam romanis, barbarorum sive romanorum, seu barbari seu romani*).

Procedendo nell'analisi osserviamo anche come, nei casi di accostamento dei romani ai barbari presenti nel prologo e nell'epilogo e in alcuni capitoli dell'opera (precisamente in ET. 32, 34, 43, 44, 145), il lemma *barbarus* sia impiegato per indicare, da solo o accanto a *romanus*, l'altra parte a cui è destinata la compilazione, in generale e nelle singole disposizioni. Generalmente però, come afferma Lafferty, il termine *barbarus* appare come un lemma utilizzato dai Romani per indicare i Goti e non dai Goti per indicare sé stessi²⁷. A suo giudizio nell'*Edictum* il lemma *barbarus* è usato sia in senso generico e quindi ad indicare i bar-

²⁶ Secondo G. SANTUCCI, *La legislazione di Onorio sui crediti* cit., 199, l'interprete è «incapace di coglierne l'effettiva portata storica»: non vi è alcun riferimento, ad es., alla *voracitas creditorum*.

²⁷ SEAN D.W. LAFFERTY, *The Edictum Theoderici: A Study of a Roman Legal Document from Ostrogothic Italy*, Toronto 2010, 41. Già secondo G. VISMARA, *Edictum Theoderici* in *Scritti di Storia giuridica*, I, 136 e nt. 384 la denominazione *barbarus* per gli ostrogoti sembrerebbe singolare per una fonte del regno ostrogoto, anzi proprio per quella che ne rappresenta il più importante monumento legislativo.

bari sia come sinonimo di *Gothi*²⁸. A mio parere, il termine, nella compilazione alariciana, indica propriamente e specificamente parte dei destinatari dell'opera²⁹.

In altre fonti invece il lemma *barbarus* indica i barbari, esterni, e non i *Gothi*: così ad es., Cassiodoro quando usa il termine *barbarus* intende riferirsi a barbari nemici esterni e non ai *Gothi*³⁰ e spesso, costantemente, nelle *Variae* si parla di *Gothi* e Romani e non di barbari (*Variae*, I, 17.28; II, 19; III, 24.48; 9.9)³¹.

Secondo Lafferty³² solo in due casi Cassiodoro parlerebbe invece dei *Gothi* come barbari: *Variae*, III, 24 e *Variae*, I, 18.2.

Per la prima lettera³³ però, come ben messo in luce da Vismara, va

Per la ricerca dei lemmi cfr. anche G. MELILLO-A. PALMA-C. PENNACCHIO, *Lessico dell'«Edictum Teodorici Regis»*, Napoli 1990.

²⁸ Sean D.W. LAFFERTY, *The Edictum Theoderici* cit., 42.

²⁹ Il termine *barbarus* nell'Editto di Teodorico ha dato luogo a svariate letture interpretative: da ultimo O. LICANDRO, *Il cd. Editto di Teodorico* cit., 233, come abbiamo visto, (cfr. *supra* 451 nt. 6) considera il suo impiego nell'Editto come uno degli elementi addotti a sostegno della propria visuale che nega la paternità teodoriana dell'opera.

³⁰ G. VISMARA, *Edictum Theoderici* cit., 137 nt. 385.

³¹ *Idem*, 136 nt. 384, 138 nt. 386. Cfr. P. RASI, *Sulla paternità del c.d. Edictum Theoderici regis* cit., 105 ss., 137; cfr. anche *Id.*, *Ancora sulla paternità del c.d. «Edictum Theoderici»* in *Annali di storia del diritto*, V-VI, 1961-62, 5 ss.; cfr. anche B. SAITTA, *La civiltas di Teodorico. Rigore amministrativo, «tolleranza» religiosa e recupero dell'antico nell'Italia Ostrogota*, Roma 1993, 1; cfr. anche O. LICANDRO, *Il cd. Editto di Teodorico* cit., spec. 232, che scrive di «discrasia lessicale» tra l'Editto di Teodorico e le *Variae* con riguardo alla distinzione tra Romani, Goti e barbari.

³² Sean D.W. LAFFERTY, *The Edictum Theoderici* cit., 47.

³³ *Variae*, III, 24. *Universis barbaris et romanis per pannoniam constitutis Theodericus Rex.*

[1] *Institutum suum providentia nostra non deserit, cum subiectis semper intenta profutura disponit, ut ad maiorem devotionem concitentur qui sui curam nos habuisse cognoscunt.* [2] *Hinc est quod Colosseo viro illustri nomine viribusque praepotenti gubernationem vestram defensionemque commisimus, ut qui suae multa dedit hactenus experimenta virtutis, augeatur potius in futuris. atque ideo parientiam vestram saepius approbatam nunc quoque eidem praesenti monstrate, quatenus in his quae pro regni nostri utilitate rationabiliter agenda praeceperit, devotione probabiliter compleantur: quia fidem constantia probat et ille integritatem propriae asserit mentis, qui iugibus persistit obsequiis.* [3] *Illud praeterea vos credidimus ammonendos, ut non in vos, sed in hostem saevire cupiatis. res parva non vos ducat ad extrema discrimina: adquiescite iustitiae, qua mundus laetatur.* [4] *Cur ad monomachiam recurratis, qui venalem iudicem non habetis? deponite ferrum, qui non habetis inimicum. pessime contra parentes erigitis brachium, pro quibus constat gloriose moriendum. quid opus est homini lingua, si causam manus agat armata? aut pax*

notato come essa termini con: “*imitamini certe Gothos nostros, qui foris proelia, intus norunt exercere modestiam*”, da cui si arguisce facilmente che il termine *barbarus* si riferisce non ai *Gothi* bensì “ai superstiti gepidi... o comunque a tutti gli abitanti non romani della regione”³⁴.

Anche per il secondo testo, *Variae*, I, 18.2³⁵, a mio giudizio, sembra che il termine *barbarus* non si possa riferire ai *Gothi* bensì a genti esterne.

Secondo altra opinione questo lemma individuerebbe invece in genere una divisione tra militari e civili³⁶.

Oppure, essendo esso spesso associato al lemma *romanus*, in una tradizione consolidata e risalente però alla prima era cristiana³⁷, individuerrebbe coloro che si distinguono dal contesto circostante, per motivi politici, giuridici, linguistici, di costume, religiosi, di volta in volta diversi.

L'identificazione dei destinatari del capitolo 43 sfiora inevitabilmente anche il concetto di identità nel regno italico ostrogoto. Su questo concetto sono state condotte approfondite ricerche in tempi recenti che hanno visto emergere due ipotesi facenti capo a Peter Heather e a Patrick Amory e alle loro ricerche sui barbari ed in particolare sui *Gothi*³⁸.

esse unde creditur, si sub civilitate pugnetur? imitamini certe Gothos nostros, qui foris proelia, intus norunt exercere modestiam. sic vos volumus vivere, quemadmodum parentes nostros cernitis domino praestante floruisse.

³⁴ Così G. VISMARA, *Edictum Theodorici* cit., 137 nt. 385.

³⁵ *Variae*, I, 18.2: *Si Romani praedium, ex quo deo propitio Sonti fluentia transmisimus, ubi primum Italiae nos suscepit imperium, sine delegatoris cuiusquam pitiatio praesumptor barbarus occupavit, eum priori domino summota dilatione restituat. quod si ante designatum tempus rem videtur ingressus, quoniam praescriptio probatur obviare tricennii, petitionem iubemus quiescere pulsatoris. Illa enim reduci in medium volumus, quae nostris temporibus praesumpta, damnamus, quia locus calumniandi non relinquitur, cum longi temporis obscuritas praeteritur.*

³⁶ J.J. O' DONNELL, *Cassiodorus*, University of California Press 1979, 216.

³⁷ Cfr. P. SINISCALCO, *Il termine romanus e i suoi significati in scrittori cristiani del V secolo* in *Studi Tardoantichi*, I, 1986, 195 ss., ed *ivi* bibliografia. Cfr. in particolare T.J. HAARHOFF, *The Strangers and the Gate: Aspects of Exclusiveness and Cooperation in Ancient Greece and Rome, with some Reference to Modern Times*, Oxford 1948².

³⁸ Come ben messo in luce, con dovizia di particolari e notizie bibliografiche, da M. AIMONE, *Romani e Ostrogoti fra integrazione e separazione. Il contributo dell'archeologia a un dibattito storiografico* in *Reti Medievali Rivista*, 13, 1 (2012), 31 ss.; cfr. P. HEATHER, *The Goths*, Oxford 1996; ID., *L'Impero e di Barbari. Le grandi migrazioni e la nascita dell'Europa*, tr. it. S. Lauzi, Milano 2010; ID., *Gens and Regnum among the Ostrogothos* in *Regna et Gentes. The Relationship between Late Antiquity and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World*, H.W. GOETZ-J. JARNUT-W. POHL (a cura di), Leiden-Boston

Sul punto della questione della cd. "goticità"³⁹ della penisola italiana, Amory sostiene che gli Ostrogoti giunti in Italia, fundamentalmente come uomini guerrieri, non avrebbero creato e mantenuto una forte aggregazione e, se mai questa ci fosse stata, essa sarebbe svanita velocemente dopo il 493 e la conquista della penisola italiana. Heather invece ritiene che gli Ostrogoti, visti come uomini non solo armati ma anche muniti di famiglie che li accompagnavano, avessero rispettato e custodito un senso di identità distinta da quella dei popoli romano-italici.

Chi sono dunque in definitiva i barbari indicati nel capitolo 43 dell'*Edictum*? Al di là delle diverse connotazioni che questo lemma possiede e dei suoi diversi impieghi nelle fonti, giuridiche o storiche, sembra inequivocabile che nel caso in esame il termine indichi un Goto, destinatario della norma, potente e ricco, influente in altre parole, che, come un Romano, esercita il suo potere su un contadino non abbiente⁴⁰.

La stessa identificazione può essere letta nell'altro capitolo dell'Editto, ET. 44, già menzionato:

Nullum romanum aut barbarum tanquam (tanquam) defensorem
aut suffragatorem in alieno stare negotio
Nullus se potens Romanus aut Barbarus tanquam defensor aut
suffragator negotio misceat.

In entrambi i casi ci troviamo di fronte a barbari benestanti che adoperano la loro influenza a danno del fisco e che Teodorico vuole combattere per prevenire ed eliminare quella pratica di patronato che, diffusa negli ambienti romani, «plagued the provincial courts of the later Empire»⁴¹.

3. *Il contesto della norma teodoriana*

Il cap. 43 dell'Editto, stabilendo il divieto di trasferire proprie *actiones* ad un *potens* romano o barbaro o trasferire una cosa oggetto di lite giudiziaria – o sollecitare l'intervento del potente come pro-

2003 (*The Transformation of the Roman World*, 13), 85 ss.; P. AMORY, *People and identity in Ostrogothic Italy 489-554*, Cambridge 1997.

³⁹ L'espressione è in M. AIMONE, *Romani e Ostrogoti* cit., 3.

⁴⁰ Secondo SEAN D.W. LAFFERTY, *The Edictum Theoderici* cit., 42, «a powerful Gothic magnate (potens barbarus) who was not necessarily a soldier».

⁴¹ SEAN D.W. LAFFERTY, *The Edictum Theoderici* cit., 43.

tettore e *defensor* (cfr. anche cap. 44), rivela, come d'altra parte l'intera opera, il contesto sociale su cui gravita l'*Edictum*: campagne devastate da scorrerie, assalti alle proprietà (ad es.: ET. 16 e 75)⁴², potere di alcune classi sociali, corruzione nell'amministrazione, anche giudiziaria, disparità tra classi sociali e quindi divario tra ricchezza e povertà, e problemi connessi alla distribuzione delle terre ai Goti⁴³. La distribuzione di terre operata da Teodorico riprendeva la politica di Odoacre che aveva già tentato di offrire ai Goti una sede stabile. Essa è descritta da Cassiodoro, nella nota lettera, indirizzata al Senato, fra il 507 e il 511: Var. II. 16⁴⁴. Il prefetto del pretorio Libe-

⁴² M. GUIDETTI, *Vivere tra i barbari* cit., 238 ss., ricorda come Teodorico lodasse Liberio, prefetto al pretorio nel 493, per l'assegnazione delle terre coltivabili a goti e romani (CASS., *Variae* II 16.5) o, secondo l'interpretazione di W. GOFFART, *Barbarians and Romans* cit., 70 ss., per l'opera effettuata dallo stesso prefetto nei confronti del fisco. Appare chiaro come Teodorico mirasse all'armonia tra romani e goti e che, questi ultimi, si fossero venuti a porre sullo stesso piano dei grandi proprietari terrieri rinforzando l'élite di allora: cfr. sempre M. GUIDETTI, *Vivere tra i barbari* cit., 239.

⁴³ Ben rileva A. REINA, *Povertà nel tardo antico. Note in margine al De Nabutabe di Ambrogio in Tracciati, Rivista Alla ricerca della scuola*, prima parte, come «la tensione anti-fiscale e quindi anti-statale, sfociò in due modi, uno più brutale e violento, come il brigantaggio e numerose rivolte contadine; l'altro, per così dire, "istituzionalizzato", sia pure in forme spesso illegali, come il fenomeno del patronato». Secondo W. GOFFART, *Barbarians and Romans* cit., 58, non ci sono prove dirette della distribuzione delle terre ai goti, come espropriazione delle proprietà romane, e che l'espropriazione è solo una deduzione derivante, a suo dire, da «miscoception that Roman *hospitalitas* entailed the cession of land».

⁴⁴ *Variae*, II. XVI. *Senatui urbis Romae Theodericus Rex*.

[1] *Studii nostri est, patres conscripti, remunerationem recto conferre proposito et bonae indolis viros ad instituta meliora fructu impensae benignitatis accendere. nutriunt enim praemiorum exempla virtutes nec quisquam est, qui non ad morum summa nitatur ascendere, quando inremuneratum non relinquitur quod conscientia teste laudatur.* [2] *Hinc est quod illustrem Venantium, tam suis quam paternis meritis elucen-tem, comitivae domesticorum vacantis dignitate subveximus, ut natalium splendor insitus ornatio collatis redderetur honoribus. retinetis enim, patres conscripti, patricium Liberium et in adversitate nostra fuisse laudabilem, qui sic Odovacris integerrimis parebat obsequiis, ut nostra post fuerit dilectione dignissimus, contra quos multa fecisse videbatur inimicus. non enim ad nos vilissima transfugae condicione migravit nec proprii domini finxit odium, ut alterius sibi procuraret affectum: expectavit integer divina iudicia nec passus est sibi regem quaerere, nisi rectorem primitus perdidisset.* [3] *Unde sic factum est, ut ei libenter daremus praemium, quia nostrum fideliter iuvit inimicum. qui casu patrocinate contrario tantum nobis reddebatur acceptus, quantum tunc cognosci poterat indevotus. flexo iam paene domino nullis est terroribus inclinatus: sustinuit immobilis ruinam principis sui: nec novitas illum turbare potuit, quam etiam ferocitas gentilis expavit. prudenter secutus est communes casus, ut, cum divina iudi-*

rio⁴⁵ era stato nominato a capo della commissione che si doveva occupare della distribuzione delle terre.

cia fixe sustinet, humanam gratiam commendatior inveniret. [4] Probavimus hominis fidem: tristis ad nostra iura transivit, qui superatus animum convertit, non autem, ut vinceretur, effecit. cui mox ut praefecturae praetorianae concessimus dignitatem, credita sibi tanta integritate disposuit, ut miraretur aliquis sic simpliciter devotum, quem tam callide noverat fuisse contrarium. is igitur infatigabili cura, quod difficillimum virtutis genus est, sub generalitatis gratia publica videtur procurasse compendia, census non addendo, sed conservando protendens, dum illa, quae consueverant male dispergi, bene industria providente collegit. sensimus auctas illationes, vos addita tributa nescitis. ita utrumque sub admiratione perfectum est, ut et fiscus cresceret et privata utilitas damna nulla perferret. [5] Iuvat nos referre quemadmodum in tertiarum deputazione Gothorum Romanorumque et possessiones iunxit et animos. nam cum se homines soleant de vicinitate collidere, istis praediorum communio causam videtur praestitisse concordiae: sic enim contigit, ut utraque natio, dum communiter vivit, ad unum velle convenerit. in factum novum et omnino laudabile: gratia dominorum de cespitis divisione coniuncta est; amicitiae populis per damna creverunt et parte agri defensor adquisitus est, ut substantiae securitas integra servaretur. una lex illos et aequabilis disciplina complectitur. necesse est enim, ut inter eos suavis crescat affectus, qui servant iugiter terminos constitutos. debet ergo Romana res publica et memorato Liberio tranquillitatem suam, qui nationibus tam praeclaris tradidit studia caritatis. [6] Perpendite, patres conscripti, si hanc subolem inremuneratam relinquere debuimus, cuius auctorem tot eximia fecisse retinemus. faveant superna dispositis, ut, sicut nos virtutes collatis beneficiis invitamus, ita crevisse meritis honoratas conscientias approbemus.

M. GUIDETTI, *Vivere tra i barbari* cit., 238 ss., ricorda come Teodorico lodasse Liberio, prefetto al pretorio nel 493, per l'assegnazione delle terre coltivabili a goti e romani (Cass. *Variae* II 16.5) mentre W. GOFFART, *Barbarians and Romans* cit., 70 ss., ricorda le lodi di Teodorico verso Liberio per l'opera effettuata dallo stesso prefetto nei confronti del fisco. Chiaramente Teodorico mirava all'armonia tra i romani e goti e questi ultimi si venivano a porre sullo stesso piano dei grandi proprietari terrieri rinforzando l'élite di allora: cfr. sempre M. GUIDETTI, *Vivere tra i barbari* cit., 239; P. PORENA, *L'insediamento degli Ostrogoti in Italia* cit., 19 ss., sostiene che *Variae*, II, 16.5 sia un testo molto significativo perché «costituisce la descrizione cronologicamente più vicina dell'insediamento degli ostrogoti in Italia» e perché rappresenta anche «una versione ufficiale proposta dal re ai senatori di Roma»: in sostanza, secondo Porena, si tratta di una fonte estremamente attendibile e veritiera. Su questa cd. "*Laus Liberii*" l'a., *ivi* 19 ss., si sofferma ampiamente con analisi dettagliata anche del lessico cassiodoreo.

⁴⁵ Su Liberio cfr. J.R. MARTINDALE, *The prosopography of the later roman Empire*, II, A.D. 395-527, Cambridge 1980, s. v. *Petrus Marcellinus Felix Liberius* 3, 677-678; v. poi P. PORENA, *L'insediamento degli Ostrogoti in Italia* cit., 18 ss.; J.J. O'DONNELL, *Liberius the patrician* 1979. Sull'opera di Liberio cfr. anche J.H.W.G. LIEBESCHÜTZ, *Cities, Taxes and the Accommodation of the Barbarians* in W. POHL (a cura di), *Kingdoms of the Empire: The Integration of Barbarians in Late Antiquity*, Leiden 1997 (*The Transformation of the Roman World*, 1), 135 ss., 146 ss.; W. GOFFART, *Barbarians and Romans* cit., 70 ss.

Cassiodoro rammenta che nella distribuzione delle terre (*deputatio tertiarum*) Liberio avesse unito possedimenti e animi (*et possessiones iunxit et animos*) e che la comunione delle risorse avesse creato motivo di concordia ed armonia tra i proprietari. Cassiodoro riferisce dunque di doveri dei proprietari verso il fisco, uguali per Romani e Goti perché una stessa legge e una regola imparziale riguardava tutti. Alcuni Goti tuttavia (i Goti di Adria) si erano ribellati alla tassazione secondo quanto attestato dallo stesso Cassiodoro in *Variae* I, 19⁴⁶.

Ora, un punto controverso, è l'interpretazione, nell'espressione *deputatio tertiarum*, del termine *tertia*⁴⁷.

A questo riguardo vi sono letture discordanti nella storiografia attuale: nell'approfondito studio di Heather sui *Gothi*, l'autore sostiene che i barbari godessero di un forte privilegio economico essendo stati onorati della concessione di terre dette *tertia* ed esentati però da tasse⁴⁸. Secondo Amory invece il lemma *tertia* non indicherebbe le terre messe a disposizione di privati, bensì le imposte fondiari sulle terre⁴⁹ che sarebbero state pagate dai romani a favore dei *Gothi*. Questi poi avreb-

⁴⁶ *Variae*, I, 19 *Saturnino et Umbisvo v. ss. Theodericus Rex*.

1. *Fisci volumus legale custodire compendium, quia nostra clementia rebus propriis videtur esse contenta, et sicut nullum gravare cupimus, ita nobis debita perdere non debemus. indigentiam iuste fugimus, quae suadet excessus, dum perniciosa res est in imperante tenuitas. modus ubique laudandus est. nam cur aut vituperabilis negligentia in propriis defluat aut aliena cupiditas turpis abradat? 2. Et ideo praesenti vobis iussione praecipimus, ut Adrianae civitatis curialium insinuatione suscepta, quicumque Gothorum fiscum detrectat implere, eum ad aequitatem redhibitionis ardetis, ne tenuis de proprio cogatur exsolvere, quod constat idoneos indebite detinere: hac scilicet ratione servata, ut si quis contumaciae vitio maluerit nostra iussa tardare, cum multa reddat quod debuit etiam non compulsus offerre, quatenus protervo spiritu indecenter erecta impunita iustis saeculis non relinquatur audacia.*

⁴⁷ Punto controverso ancora oggi, come ricordato da M. GUIDETTI, *Vivere tra i barbari* cit., 239 s., ad es., e recentemente da R. ARCURI, *Romanitas e barbaritas nell'Italia Ostrogota. Aspetti culturali e socio-economici in Mediterraneo antico, economie società culture*, XIV, fasc. 1-2, 2011, 477 ss., 485 s., la quale rileva come l'insediamento dei barbari sia un tema ancora molto dibattuto e spinoso. Cfr. anche J.H.W.G. LIEBESCHUETZ, *East and West in Late Antiquity: Invasion, Settlement, Ethnogenesis and Conflicts of Religion*, Leiden-Boston 2015, 167 ss. Vedi anche V. CRESCENZI, *Per la storia della funzione giudiziaria dei suoi fondamenti nel Liber iudiciorum in Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, I, I Saggi, 121 ss., 124.

⁴⁸ P. HEATHER, *Goths* cit., 1 ss., 259 ss., 322 ss. Cfr. anche J.H.W.G. LIEBESCHUETZ, *East and West in Late Antiquity* cit., 168, che basa questa ipotesi su Cassiodoro, *Variae*, VIII. 14; VII. 5; VIII. 26.

⁴⁹ P. AMORY, *People and Identity* cit., 47 ss., 117 s., 149 ss., 163 s.

bero acquistato autonomamente le terre e si sarebbero inseriti nel mondo romano italico anche attraverso unioni familiari con donne italiche. Già Goffart si era soffermato su tale espressione affermando che la *deputatio tertiarum* di cui ci informa la lettera di Cassiodoro in definitiva si sarebbe sostanzialmente riferita solo alle entrate fiscali⁵⁰.

L'espressione *tertia* però può essere confrontata con altre fonti come, ad es., CTh. 7.8.5, di Arcadio⁵¹ in cui secondo il principio della *hospi-*

⁵⁰ W. GOFFART, *Barbarians and romans* cit., 58 ss. La tesi di Goffart, secondo la quale i barbari avrebbero ricevuto da Teodorico solo compensi fiscali, benché non conforme a quanto dichiarato da fonti coeve come Cassiodoro o l'Anonimo Valesiano, ha avuto un forte seguito, come ricordato da M. AIMONE, *Romani e Ostrogoti* cit., 12: fu seguita ad es., da J. DURLIAIT, *Le salaire de la pax sociale dans les royaumes barbares (V^e-VII^e siècles)* in H. WOLFRAM-A. SCHWARZ (a cura di), *Anerkennung un Integration: zu den wirtschaftlichen Grundlagen der Völkerwanderungszeit (400-600)*, *Berichte der Symposions der Kommission für Frühmittelalterforschung*, Stift Zwettl, Niederösterreich, 7. bis 9. Mai 1986, (*Denkschriften der österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, philosophisch-historischen Klasse*, 193) Wien 1988, 22 ss.; così come da D. VERA, *Proprietà terriera e società rurale nell'Italia gotica in Teodorico il grande e i Goti in Italia*, Spoleto 1993, 133 ss., 139 ss. Recentemente P. PORENA, *L'insediamento degli Ostrogoti in Itali* cit., partendo dalla diatriba intorno all'ipotesi avanzata da Goffart e riproposta in W. GOFFART, *Barbarian Tides. The Migration Age and the Later Roman Empire*, Philadelphia 2006, 119 ss., si è riproposto di superare le interpretazioni contrastanti concentrandosi sull'insediamento degli Ostrogoti in Italia dal 493. Difficilmente sostenibile la tesi di Goffart secondo l'opinione ultimamente espressa nel XXII Conv. Intern. dell'Accademia nel giugno 2015 da J.-M. CARRIÈ, *Questioni della terra nella tarda antichità tra realtà archeologiche, strutture agrarie e norma legislative*, ed ora in questo volume.

⁵¹ CTh. 7.8.5 *Imp. Arcadius et Honorius AA. Hosio Mag(istro) officiorum*. (398 Febr. 6) *In qualibet vel nos ipsi urbe fuerimus vel ii qui nobis militant commorentur, omni tam mensorum quam etiam hospitem iniquitate summota duas dominus propriae domus, tertia hospiti deputata, eatenus intrepidus ac securus possideat portiones, ut in tres domu divisa partes primam eligendi dominus habeat facultatem, secundam hospes quam voluerit exequatur, tertia domino relinquenda. Plenum enim aequitate atque iustitia est, ut qui aut successione fruitur aut empto vel extructione gaudet electam praecipue iudicio suam rem teneat et relictam. Ergasteria vero, quae mercimoniis deputantur, ad praedictae divisionis iniuriam non vocentur, sed quia sint et libera et ab omni hospitantium iniuria defensata solis dominis conductoribusque deseriant. Sane si stabulum, ut adsolet, militari viro in tertia domus parte defuerit, ex ergasteriis, nisi id dominus qualibet occasione providerit, pro animalium numero vel domus qualitate deputabitur. Inlustribus sane viris non tertiam partem domus, sed mediam hospitalitatis gratia deputari decernimus ea dumtaxat condicione servata, ut alter ex his quilibet quive maluerit divisionem arbitrii aequitate faciat, alter eligendi habeat optionem. Et firmissimum perpetuo quod iussimus perseveret, ita ut triginta libras auri qui inlustris sunt praediti dignitate fisco nostro se inlaturos esse cognoscant, ceteri vero militia sciant se esse privandos, si generale praeceptum*

talitas il soldato poteva occupare un terzo della *domus* in cui veniva alloggiato⁵²: rimane tuttavia aperto il problema del significato di tale espressione.

In sostanza sull'espressione *deputatio tertiae*, le posizioni si focalizzano intorno ad alcuni punti fondamentali: ipotesi di insediamento mediante assegnazione di terre (o di beni? E di quale parte della penisola italiana?) con conseguente onere fiscale annesso, assegnazione di terre senza oneri fiscali, previsione di imposta gravante sui proprietari romani.

A mio parere l'espressione *deputatio tertiae* si riferisce alle terre concesse, ma, visti anche i richiami di Cassiodoro al fisco, anche agli oneri finanziari ad esse connessi. In sostanza l'ipotesi più probabile, a mio giudizio, unisce le interpretazioni fondamentali avanzate dagli studiosi.

Ricordo a questo proposito come Cassiodoro appaia molto chiaro laddove dichiara che le tasse devono essere pagate sia dai Romani sia dai *Gothi* (*Variae*, I, 19.2 *Et ideo praesenti vobis iussione praecipimus, ut Adrianae civitatis curialium insinuatione suscepta, quicumque Gothorum fiscum detrectat implere, eum ad aequitatem redhibitionis artetis, ne tenuis de proprio cogatur exsolvere, quod constat idoneos indebite detinere: hac scilicet ratione servata, ut si quis contumaciae vitio maluerit nostra iussa tardare, cum multa reddat quod debuit etiam non compulsus offerre, quatenus protervo spiritu indecenter erecta inpunita iustis saeculis non relinquatur audacia.*)

D'altra parte dalla lettera di Cassiodoro, *Variae*, II, 16, si evince sia il programma di Teodorico relativo al rapporto tra i due popoli, romani e barbari, in vista di una convivenza pacifica e basata sul rispetto della giustizia, sia il progetto di rinsaldare l'apparato finanziario del regno attraverso una politica fiscale e amministrativa di ripartizione equa degli oneri. Sono molto rilevanti i termini *vicinitas*⁵³, *praediorum communio*, *amicitia populis*, *aequabilis disciplina*, che se da un lato illustrano il tono propagandistico della lettera di Cassiodoro⁵⁴, al contempo descrivono una situazione di integrazione delle due parti.

amplius usurpando quam iussimus reprehensibili temeritate violaverint. Dat. VIII Id. Feb. Const(antino)p(oli) Hon(orio) VIII et Eutychiano cons.

⁵² Come affermato da M. GUIDETTI, *Vivere tra i barbari* cit., 239.

⁵³ Cfr. P. PORENA, *L'insediamento degli Ostrogoti in Italia* cit., 28, secondo il quale il lemma *vicinitas* è un termine-chiave che, non a caso, non ricorre una sola volta: le proprietà dei Romani e dei Goti sono confinanti, vicine; la divisione dei possedimenti è così «esplicitamente dichiarata».

⁵⁴ Questa lettera, seguendo all'elogio di Liberio, appare con un carattere pro-

Come si innesta il mondo gotico nel sistema romano? Secondo le fonti (Cassiodoro, *Variae*, V, 39.6⁵⁵) Teodorico gestiva il patrimonio regio at-

pagandistico: così M. AIMONE, *Romani e Ostrogoti fra integrazione e separazione* cit., 57.

⁵⁵ *Variae*, V, 39.6 *Ampelio v. i. et Livvirit v. s. Theodericus Rex. [1] Decet provincias regno nostro deo auxiliante subiectas legibus et bonis moribus ordinari, quia illa vita vere hominum est, quae iuris ordine continetur. nam beluarum ritus est sub casu vivere: quae dum rapiendi ambitu feruntur, improvisa temeritate succumbunt. agrum suum denique a dumosis sentibus doctus purgat agricola, quia laus excolentis est, si agreste solum dulcissimis fructibus amoenetur. sic quies suavissima populi et dispositio tranquilla regionum praeconium probatur esse regnantum. [2] Multorum itaque querela comperimus in provincia Hispaniae, quod summum inter mortales crimen est, vitas hominum vaga praesumptione populari et levium occasione causarum subire multos interitum. sic mala pace quasi ludo corruunt, quanti vix potuissent cadere sub necessitate bellorum. dehinc non polyptychis publicis, ut moris est, sed arbitrio compulsorum suggeruntur provincialium subiacere fortunae. quod genus evidentis est praedae pro illius voluntate dare, qui ad suum commodum amplius festinat exigere. [3] Cui rei nos regali providentia succurrere cupientes sublimitatem vestram per universam Hispaniam loco muneris credidimus destinandam, ut sub ordinationis vestrae novitate inveteratae possit consuetudini nil licere. verum ut more medicorum saevioribus morbis accelerata remedia tribuamus, inde curationis nostrae fiat initium, ubi maius noscitur esse periculum. [4] Homicidii scelus legum iubemus auctoritate resecari: sed quantum vehementior poena est, tanto eius rei debet inquisitio plus haberi, ne amore vindictae innocentes videantur vitae pericula sustinere. pereant itaque soli nocentes in correctione multorum, quando et hoc pietatis genus est coercere infantiam criminis, ne iuvenescat augmentis. [5] Exigentes vero assem publicum per gravamina ponderum premere dicuntur patrimonia possessorum, ut non tam exactio quam praeda esse videatur. sed ut totius fraudis abrogetur occasio, ad libram cubiculi nostri, quae vobis in praesenti data est, universas functiones publicas iubemus inferri. quid enim tam nefarium quam praesumptoribus liceat in ipsa etiam trutiniae qualitate peccare, ut quod est iustitiae proprie datum, hoc per fraudes noscatur esse corruptum? [6] Conductores domus regiaae, quacumque gente sint editi, ad liquidum veritate discussa tantum decernimus solvere, quantum nostra praedia constiterit pensare. et ne cuiquam labor suus videatur ingratus, solarium eis pro qualitate locatae rei vestra volumus aequitate constitui. non enim nostra, sed illorum rura dicenda sunt, si pro voluntate conducentis modus eveniat pensionis. [7] Transmarinorum igitur canonem, ubi non parva fraus fieri utilitatibus publicis intimatur, vos attonite iubemus exquirere atque statutum numerum pro virium qualitate definire, quia contra fraudes utile remedium est nosse quod inferant. [8] Monetarios autem, quos specialiter in usum publicum constat inventos, in privatorum didicimus transisse compendium. qua praesumptione sublata pro virium qualitate functionibus publicis applicentur. [9] Telonei quin etiam canonem nulla faciatis usurpatione confundi, sed modum rebus utilimum, quem praestare debeat, imponentes commerciandi licentiam aequabili ratione revocate, ne se tendat in vagum ambitiosa enormitas exigentium. [10] Actus praeterea Laeti, cuius conscientia summa pulsatur invidia, sub consueta nobis censemus aequitate perquiri, ut nec fraus astutis machi-*

traverso *conductores domus regiae* che lo avevano in appalto, secondo il sistema della tarda antichità fondato sui *conductores* e su un complesso di rapporti tra *domini*, *possessores*, *coloni*⁵⁶. I nuovi proprietari pertanto, «si inserirono attivamente nelle dinamiche della vita economica romana»⁵⁷ e i possessori barbari, goti e romani inoltre si trovarono accomunati nella «reticenza dinanzi all'imposta fondiaria»⁵⁸. A questo riguardo oltre l'esempio di Adria che abbiamo già fatto (*Variae*, I, 19)⁵⁹, in cui i *Gothi* si ribellarono alla tassazione, possiamo citare anche il caso dei *Gothi* di Piceno e Tuscia (*Variae*, I, 14)⁶⁰ per i quali viene stabilita la requisizione delle case, in quanto morosi.

nationibus oculatur nec innocentia falsis criminationibus ingravetur. [11] Quoscumque vero in furtivis actionibus reperitis fuisse versatos, pro fortunarum quantitate suppressam reddant vestra aestimatione pecuniam. quod si haec per alios dispersa esse constiterit, et illi nihilominus teneantur obnoxii qui scientes passi sunt in tali actione misceri: complices enim extiterunt criminis, qui non detexerunt facta raptoris. [12] Praebendarum tenor adscriptus, quem nostra diversis largitur humanitas, provincialibus suggeritur intolerabilis causa esse damnorum, quando et in species exigitur et impudenter eius pretium postulatur. detestabilis cupiditatis sunt ista documenta competentia sibi distrahere et ad exigendi impudentiam mox redire. quod nimis improbum, nimis videtur absurdum, ut et nostra constituta praetereant et tributarium, qui fovendi sunt, videantur afflixisse substantiam. sint igitur praefixo modo contenti, sive ibidem positi, sive hinc nihilominus destinati: habeant liberum unum tantum de duobus expetere, dummodo geminata exactione fortunae alienas non debeant ingravare. [13] Exactorum quoque licentia amplius fertur a provincialibus extorqueri, quam nostro cubiculo constat inferri. quod diligenti examinatione discussum ad hunc vos modum functiones publicas revocare decernimus, quem Alarici atque Eurici temporibus constat illatas. [14] Paraveredorum itaque subvectiones exigere eos, qui habent veredos adscriptos, provincialium querela comperimus. quod nullum penitus sinatis praesumere, quando per turpissimos quaestus et possessor atteritur et commeantium celeritas impeditur. [15] Vilicorum quoque genus, quod ad damnosam tuitionem queruntur inventum, tam de privata possessione quam publica funditus volumus amoveri, quia non est defensio, quae praestatur invitis: suspectum est quod patiuntur nolentes. nam hoc est re vera beneficium, si sine murmure feratur acceptum. servitia igitur quae Gothis in civitate positae superflue praestabantur, decernimus amoveri. non enim decet ab ingenuis famulatum quaerere, quos misimus pro libertate pugnare.

⁵⁶ Cfr. ad es, D. VERA, *Forme e funzioni della rendita fondiaria nella tarda antichità* in A. GIARDINA (a cura di), *Società romana e impero tardoantico*, I, *Istituzioni ceti economie*, Roma-Bari 1986, 367 ss.

⁵⁷ Così R. ARCURI, *Romanitas e barbaritas* cit., 488.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ V. *supra* 467 nt. 46 e 469.

⁶⁰ Per il quale cfr. R. ARCURI, *Romanitas e barbaritas* cit., 488 s.

4. *L'intento di Teodorico*

Nel precetto del capitolo 43, tra le preoccupazioni di Teodorico, domina quella di arginare le sopraffazioni dei *potentes* e ristabilire un decorso della giustizia secondo onestà e legalità⁶¹. Nell'intento di arginare un fenomeno dilagante e di prevenirne gli abusi, Teodorico cerca di stabilire una certezza dei rapporti giuridici all'insegna del rispetto delle leggi e degli oneri fiscali.

Da questa norma sui *potentes* si può ricavare anche un cambiamento nelle classificazioni sociali: dalla distinzione tra *honestiores* ed *humiliores*⁶², pur presente all'interno dell'Editto (ET. 91⁶³, che tratta della corruzione dei giudici e dei testimoni, riprendendo Paul. Sent. 5.25.2), alla distinzione tra potenti e protetti o, secondo un'espressione tecnica, tra *potentes* e *tenuiores*⁶⁴. Tra questi potenti vi sono anche barbari e i *potentes*, che troviamo menzionati, come abbiamo visto, oltre che in ET. 43, anche nei capitoli 44 e 122, possono identificarsi con la classe senatoria⁶⁵ e con i barbari che hanno posizioni elevate ed influenti per i posti occupati nel regno oppure per il possesso di terre e beni⁶⁶. In questa terminologia l'*Edictum* ricalca le espressioni tipiche del V secolo, in ambito di appartenenza della terra, tra cui *domini*, *domini possessionum*, *potentes*, *potentiores possessores*, *creditores*⁶⁷. Proprio questa terminologia ci permette di trarre un'idea dei propositi del *Rex*: curare le situazioni di appartenenza, determinandone confini e regole, stabilire rapporti chiari tra creditori e debitori, evitare abusi.

Per il possesso delle terre è fondamentale, come abbiamo già visto, il passo di Cassiodoro, *Variae*, II, 16, relativo ai primi anni di potere di Teodorico in cui è descritta e perfino esaltata l'opera di Liberio. In particolare il prefetto del pretorio Liberio, nelle lodi di Teodorico, aveva condotto i barbari *ad quietem* come risulta da:

⁶¹ G. VISMARA, *Edictum Theodorici* cit., 114 ss.

⁶² Sull'identificazione dei *potentes* con gli *honestiores*, nonché sulle differenze tra di essi cfr. G. SANTUCCI, "Potentiores" e abusi processuali cit., 326 s.

⁶³ ET. 91. *Qui testibus pecuniam dederit, ut falsum dicant. Qui testibus pecuniam dederit, ut falsum testimonium dicant, vel certe quod sciunt taceant, aut non expriment veritatem, vel iudici praemium dederint, ut sententiam contra iustitiam dicat, vel non iudicet, humiliores capite puniantur, honestiores bonorum suorum amissione multentur.*

⁶⁴ Su cui cfr. *An. De rebus bellicis*, II, 2

⁶⁵ G. VISMARA, *Edictum Theodorici* cit., 115.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ Su cui cfr. S.-A. FUSCO, *Pecuniam commodare* cit., 34 ss.

CASS., *Variae* II, 15.3 Venantio V. I. Theodoricus Rex:
Praefecturam enim, sollicitudinum omnium nobilissimum pondus, quod vel solum fuisset expedire laudabile, iuncta exercitus nostri cura disposuit, ut nec provinciis ordinatio deesset nec exercitui se provida sollicitudo subtraheret. superavit cuncta infatigabilis et expedita prudentia: traxit mores barbaros ad quietem: in votum nostrum cuncta moderatus est, ut sic accipientibus satisfaceret, ne dantes locum querimoniis invenirent. verum ut de plurimis pauca sufficiant, probavit de se tanta, ut eligeretur eius inexplorata posteritas.

La bravura di Liberio veniva lodata per l'impegno nelle offerte tributarie e per l'erario pubblico anche da Ennodio. Occorreva tutelare gli interessi delle grandi famiglie senatorie e dei proprietari terrieri. Liberio sembra riuscire in questo intento: i Romani quasi non si accorgono della concessione di terre ai Goti, secondo quanto narrato dallo scrittore:

ENN., *Ep.* IX. 23: Quid quod illas innumeras Gothorum catervas vix scientibus Romanis larga praediorum conlatione ditasti. Nihil enim amplius victores cupiunt et nulla senserunt damna superati⁶⁸.

In sostanza il prefetto si era adoperato *pro bono publico*⁶⁹.

La versione descritta da Ennodio è perfettamente coerente con la visuale già analizzata di Cassiodoro (*Variae* II, 16.15)⁷⁰; l'effetto dell'opera di attribuzione delle terre svolta del prefetto del pretorio determina, secondo Cassiodoro, *concordia e amicitia populis*.

Gli intenti ispiratori della politica legislativa di Teodorico furono però probabilmente in parte superati dalle concrete situazioni di distribuzione

⁶⁸ *Ennodi Opera*, ed. Vogel, NGH Auct. Ant. VII 1961. Cfr. B. SAITTA, *La civiltas di Teodorico*, cit., 13 e nt. 16. Cfr. G. SALVIOLI, *Contributo alla storia economica d'Italia durante il Medio evo*, 13 ss. Cfr. anche *Atti del VII Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, I, vol. 7, Il centro 1962, 101.

⁶⁹ B. SAITTA, *La civiltas di Teodorico* cit., 13, sostiene però che la visuale di Ennodio non sia realistica e non consideri concretamente le conseguenze della divisione delle terre; cfr. anche JONES, *The later roman Empire*, I, cit., 250 s.

⁷⁰ Secondo P. PORENA, *L'insediamento degli Ostrogoti in Italia* cit., 34, l'importanza della testimonianza di Ennodio «è accresciuta dal fatto che Cassiodoro ed Ennodio sembrano ignorarsi completamente nella loro pur abbondante produzione».

dei carichi fiscali non così eque, e le lodi dell'opera di Liberio non rappresentano tutto il contesto sociale ma si limitano davvero ai primi anni di governo. Va a mio avviso valutata la possibilità che la classe senatoria, unita alle genti barbare, nella tutela dei propri interessi e privilegi, abbia fatto scudo e creato una sorta di nuova "classe", romani e barbari appunto, uniti nella difesa delle terre, uniti contro il peso fiscale.

Teodorico certamente mirava alla pace tra barbari e romani⁷¹ che però trovarono alleanze anche su altri piani, come abbiamo visto. A proposito della pace ricordo come Cassiodoro, *Variae* VII, 3.3⁷², parlasse dei tipi di pace con cui i *Gothi* incrementano la popolazione (*pax* e difesa della *res publica* ad opera dei barbari)⁷³.

Ricordo inoltre come i *Gothi* di Teodorico avessero intrapreso il processo migratorio verso l'Italia anche per le condizioni economiche vantaggiose che ne sarebbero derivate, dovute alle strutture fiscali romane funzionanti, tanto che la Ravenna monumentale testimonia ancora oggi lo splendore economico delle classi elevate e del regno⁷⁴.

Il capitolo 43 dimostra come anche in tale splendore alcune falle del sistema romano si fossero infiltrate nella condizione di convivenza tra romani e barbari.

Sempre sul piano di tale convivenza si veda anche *Variae* I, 18.2 in cui è interessante notare come si stabilisca che se un *barbarus prea-*

⁷¹ Sulle "finalità istituzionali" di Teodorico, che doveva occuparsi sia della *pax populi*, sia della quiete dei luoghi di residenza dei sudditi e quindi delle province, in particolare della Spagna, sotto il profilo di indagini sul rapporto tra centralismo e autonomie nel tardo antico, cfr. A. MANCINELLI, *Sul centralismo amministrativo di Teodorico. Il governo della Spagna in età Ostrogota* in AARC, 12, Napoli 2001, 217 ss., che delinea un quadro da cui emerge un'operatività di Teodorico, anche per le regioni annesse come la Spagna, sul piano del sistema fiscale, operatività atta a reprimere abusi e intervenire sulle deformazioni dello stesso.

⁷² *Variae*, VII, 3.3 *Formula comitivae gothorum per singulas civitates. Unum vos amplectatur vivendi votum, quibus unum esse constat imperium. audiat uterque populus quod amamus. Romani vobis sicut sunt possessionibus vicini, ita sint et caritate coniuncti. vos autem, Romani, magno studio Gothos diligere debetis, qui et in pace numerosos vobis populos faciunt et universam rem publicam per bella defendunt. itaque destinato a nobis iudici vos convenit oboedire, ut quicquid pro conservandis legibus censuerit, modis omnibus impleatis, quatenus et nostro imperio et vestrae utilitati satisfecisse videamini.*

⁷³ Cfr. B. SAIITA, *La civiltà di Teodorico* cit., 14. Qui Cassiodoro non si allontana dal visuale proposta in *Variae*, II, 16.5.

⁷⁴ Cfr. P. HEATHER, *L'impero e i barbari. Le grandi migrazioni e la nascita dell'Europa*, tr. it. S. Lauzi, Milano 2010, 340 ss.

sumptor, usurpatore⁷⁵ abbia occupato un terreno di un romano senza alcun atto di assegnazione (il che fa dedurre che vi fosse pratica di assegnazione di terre ai barbari), lo debba restituire al romano. Tuttavia se lo avesse posseduto per più di trenta anni allora l'azione del querelante romano sarebbe stata inficiata dalla eccezione di tempo.

Variae, I, 18.2: Si Romani praedium, ex quo deo propitio Sonti fluenta transmisimus, ubi primum Italiae nos suscepit imperium, sine delegatoris cuiusquam pittacio praesumptor barbarus⁷⁶ occupavit, eum priori domino summota dilatione restituat. quod si ante designatum tempus rem videtur ingressus, quoniam praescriptio probatur obviare tricennii, petitionem iubemus quiescere pulsatoris.

Qui sembra che Cassiodoro si riferisca alla nota costituzione di Teodosio del 424 sulla *praescriptio* trentennale (CTh. 4.14.1) – tempo descritto come “*longi temporis obscuritas*” (*Variae*, I, 18.3 *Illa enim reduci in medium volumus, quae, nostris temporibus praesumpta, damnamus, quia locus calumniandi non relinquitur, cum longi temporis obscuritas praeteritur.*) – che implica interazioni tra barbari e romani sul piano dell'efficacia del tempo sul diritto, e che in questo contesto di interesse mostra efficacemente lo stretto nesso tra sistema dei possedimenti terrieri e sistema di tassazione.

Che i barbari avessero assimilato le strutture giuridiche romane è ben noto. Già dai tempi di Diocleziano i barbari erano insediati come coloni oppure come *laeti*. Questi ultimi, erano assegnatari di terre cd. *laeticae*, alle quali sono astretti e che non possono abbandonare per evitare il servizio militare come risulta, ad es., da una costituzione di Onorio (CTh. 7.20.12⁷⁷). Il fatto che essi cercassero di evitare il servizio mi-

⁷⁵ Cfr. L. VISCIDO, *Variae*, Cosenza 2005, 59.

⁷⁶ Cfr. D. SCHOLTEN, *Cassiodorus and Ostrogothic politics*, 2011, https://www.academia.edu/1709241/Cassiodorus_and_Ostrogothic_Politics, secondo la quale l'impiego dei termini *praesumptor barbarus*, accanto a *romani*, esplica chiaramente «a sense of occupation».

⁷⁷ CTh. 7.20.12 (400 Ian. 30) *Impp. Arcadius et Honorius AA. Stilichoni magistro utriusque militiae. Plerique testimonialibus fraude quaesitis fiunt veterani, qui milites non fuerint, nonnulli inter exordia militiae in ipso aetatis flore discedunt. Quisquis igitur laetus alamannus sarmata vagus vel filius veterani aut cuiuslibet corporis dilectui obnoxius et florentissimis legionibus inserendus testimoniales ex protectoribus vel cuiuslibet dignitatis obtinuit vel eas, quae nonnumquam comitum auctoritate praestantur, ne delitiscat, tirociniis castrensibus inbuatur. 1. Si quis praeterea vel*

litare e per questo fossero stati vincolati alle terre indica una profonda integrazione nella società romana già in tempi precedenti a quelli di Teodorico⁷⁸.

Questa integrazione è visibile anche negli *status* dei barbari come *coloni* e come *laeti* in un'altra costituzione di Onorio, CTh. 13.11.10.

CTh. 13.11.10 (399 apr. 5). Imp. Arcadius et Honorius AA. Mes-salae praefecto praetorio. Quoniam ex multis gentibus sequentes Romanam felicitatem se ad nostrum imperium contulerunt, quibus terrae laeticae administrandae sunt, nullus ex his agris aliquid nisi ex nostra adnotatione mereatur. Et quoniam aliquanti aut amplius quam meruerant occuparunt aut colludio principalium vel defensorum vel subrepticis rescriptis maiorem, quam ratio posebat, terrarum modum sunt consecuti, inspector idoneus dirigatur, qui ea revocet, quae aut male sunt tradita aut improbe ab aliquibus occupata. Dat. non. April. Mediolano Theodoro v. c. cons.

In questa costituzione si descrive l'assegnazione di terre ai *laeti* che deve avvenire solo con permesso imperiale e di fronte a coloro che hanno occupato più della quota concessagli, grazie anche alla connivenza di principali cittadini o difensori (e qui, inevitabilmente non può non notarsi la similitudine tra *principalii* e *difensores*, indicati nel testo della legge, e *potentes*).

prima stipendia vel nondum, ut oportebat, impleta missionis colore deseruit, nihil impetrata valeant, nisi forte quempiam aut defessae aetatis aut corporis aegritudo aut gloriosorum vulnerum cicatrices causaria vel honesta missione defendunt, dummodo hos ista non adiuvant, qui aetate solida et integro corpore haec occuparunt. 2. Et quoniam plurimos vel ante militiam vel post inchoatam vel peractam latere obiectu piae religionis agnovimus, dum se quidam vocabulo clericorum et infaustis defunctorum obsequiis occupatos non tam observatione cultus quam otii et socordiae amore defendunt, nulli omnino tali excusari obiectione permitimus, nisi qui aut fractus senio aut membris debilis aut parvitate deformis indignus consortio virorum fortium reperitur. 3. Illius quoque sanctionis oportet admoneri, ut, si quis decurionum primipilariorum collegiatorum civilium apparitionum vel aliorum necessitatibus irretitus militiae sacramenta durasset, defendi castrensiump stipendiorum excusatione non possit. Dat. III Kal. Feb. Mediolano Stilichone et Aureliano viris clarissimis cons.

⁷⁸ J. SZIDAT, *Le forme di insediamento dei barbari in Italia nel V e VI secolo: sviluppi e conseguenze sociali e politiche* in A. CARILE (a cura di), *Teodorico e i Goti*, 1995, 67-78, 70. Di integrazione a dire il vero si può parlare già dai primi movimenti migratori, specie sotto il profilo economico-sociale. Su questa tesi cfr. sempre P. HEATHER, *L'impero e i barbari* cit., 18 ss.

D'altra parte è ben noto anche che il trentennio che si fa iniziare dalla morte di Odoacre (493, anno della sua sconfitta ad opera dello stesso Teodorico) e concludere al 523, momento di dissidio tra Teodorico, senato e Chiesa, fu un periodo pacifico e produttivo; in questo senso Jordanes e l'Anonimo Valesiano sono concordanti:

JORDANES, *Romana*, 349: Ovansque rex gentium et consul Romanus, Theudericus Italiam petiit magnisque proeliis fatigatum Odowacarum Ravenna in deditionem suscepit. Deinde vero ac si suspectum Ravenna in palatio jugulans, regnum gentis sui et Romani populi principatum prudenter et pacifice per triginta annos continuit.

AN. VAL. 2. 59: cuius temporibus felicitas est secuta Italiam per annos triginta.

L'Italia Ostrogota era dunque prospera secondo le fonti filogovernative.

Del buon governo di Teodorico parlano anche le fonti che narrano dell'ascesa di Vitige che avrebbe promesso ai *Gothi* l'*imitatio* di Teodorico come garanzia di tal buon governo⁷⁹.

Mi riferisco a *Variae*, X, 31.5 (536):

Postremo nostrum per omnia pollicemur imperium, quale Gothos habere deceat post inclitum Theodoric: vir ad regni curas singulariter et pulchre compositus, ut merito unusquisque principum tantum praeclarus intellegatur, quantum consilia illius amare dinoscitur. Idcirco parens illius debet credi, qui eius facta potuerit imitari. Et ideo pro regni nostri utilitate estote solliciti, de interna conversatione domino iuvante securi.

Teodorico è descritto come *vir ad regni curas singulariter et pulchre compositus*, quindi come un uomo predisposto, adatto, valido alla cura del proprio regno e cioè in definitiva autore di un buon governo.

Questa prosperità del trentennio del governo di Teodorico, esaltata dalle fonti, e ricordata nella letteratura, appare oggi ridimensionata sotto un profilo di continuità come ben espresso da Savino in un lavoro ab-

⁷⁹ Cfr. M. VITIELLO, *Momenti di Roma ostrogota: adventus, feste, politica*, *Historia-Einzelschriften* nr. 188, Stuttgart, 2005, 132.

bastanza recente⁸⁰: la struttura edilizia e fondiaria romana italica era molto forte e difficilmente i *Gothi*, anche numericamente considerati, potevano portare modificazioni rilevanti. Savino mette anche in evidenza come il vantaggio fiscale che i romani ricevettero dai *Gothi* fu più rilevante nella parte settentrionale piuttosto che nell'Italia suburbicaria⁸¹. Forse però è sufficiente anche pensare quanto fossero efficaci e radicate le strutture romane.

5. *Il fenomeno del patrocínio*

Il capitolo 43 dell'*Edictum Theodorici*, come abbiamo visto, mostra una società ancora gravata dai *potentes*. Rivolgiamo a questo punto la nostra attenzione ad alcune delle disposizioni con cui gli imperatori del IV e V secolo si erano occupati, in svariate occasioni, del fenomeno del *patrocinium*, senza però avere la presunzione di dare un quadro esauriente o esaustivo su tale prassi, ben conosciuta e ampiamente trattata negli studi specialistici⁸², ma al semplice fine di comprendere meglio il rapporto dei *Gothi* con il sistema fiscale romano e con le sue falle.

Tale prassi, già risalente all'età del principato, ma peculiarità del tardo impero⁸³, si inseriva tra le forze in opposizione alla tendenza accentratrice imperiale. Essa, come è ben noto, trova la sua espressione in un'intera rubrica del Codice Teodosiano, 11, 24, *De patrocinii vicorum*, nonché in alcune fonti retoriche. Se ne occupa anche il codice di Giustiniano nel ti-

⁸⁰ Sul trentennio gotico cfr. E. SAVINO, *Campania tardoantica (284-604 d.C.)*, Edipuglia 2005, 93 ss.

⁸¹ E. SAVINO, *Campania tardoantica* cit., 9, ci illustra anche come nella prima metà del V sec. i meccanismi fiscali fossero indeboliti, tanto che le autorità dovevano accettare compromessi con i proprietari.

⁸² La bibliografia su questo tema è vasta: in particolare si è occupato di questo tema S. GIGLIO, *Il tardo impero di Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*, Napoli 1990, 139 ss.; ID. *Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano*, Perugia 1995, ID., *Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano*, Perugia 2008².

⁸³ Il termine *patrocinium* è antico e nelle diverse esperienze giuridiche romane indicò il legame tra patrono e cliente, il vincolo tra patrono e liberto, e il vincolo tra cittadini e comunità. Nel tardo antico assunse una connotazione negativa rappresentando un fenomeno illegale, di corruzione ed evasione fiscale, attraverso il quale piccoli proprietari in cambio di protezione ed esenzione quindi dalle tasse cedevano le terre di cui divenivano affittuari; i *potentes* accordavano protezione o corrompevano i giudici: cfr. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 231 ss.

tolo 54 del libro 11, che reca la rubrica, *ut nemo ad suum patrociniū suscipiat vicos vel rusticanos eorum* con due costituzioni, una di Leone, l'altra probabilmente di Giustiniano⁸⁴. Libanio e Salviano vi dedicano particolare attenzione permettendo di completare il quadro generale.

Il *patrociniū vicorum*, o semplice patrociniū, univa le forze dei *potentes* e dei rurali in un momento di forte pressione fiscale dovuta a diverse cause. Esso favorì scopi illegali, tra i quali l'evasione fiscale. Sappiamo anche che tra i ricchi latifondisti vi erano forze militari e tra le forze militari erano inseriti anche barbari e vi era l'obbligo per i proprietari di fornire reclute, specie dai coloni⁸⁵.

Le costituzioni di CTh. 11.24 sono una chiara testimonianza del dilagare del fenomeno, della sua gravità nella provincia d'Egitto (6 di esse sono rivolte all'Egitto), della sua espansione nella parte orientale dell'Impero⁸⁶.

L'intero titolo del codice teodosiano, CTh. 11 (in particolare le cc. 1-6) attesta il processo secondo il quale i contadini diventavano clienti dei ricchi proprietari per evitare di pagare le tasse; i patroni si facevano garanti per le tasse non pagate⁸⁷.

⁸⁴ C. 11.54.1 e 2. Su queste due costituzioni ampiamente S. GIGLIO, *Patrociniū e diritto privato* cit., 33 ss.

⁸⁵ Cfr. P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, III. I, Milano 1943, 133, che ricorda come i «vuoti» dei contingenti militari, «furono colmati ricorrendo soprattutto alle popolazioni barbariche».

⁸⁶ Il *patrociniū* divenne un «modello organizzativo diffuso capillarmente nella società, contribuì al disgregamento della *pars Occidentis*» e fu comune anche alle province africane, come, ad es., l'Egitto: cfr. S. GIGLIO, *Patrociniū e diritto privato* cit., 10 ss.

⁸⁷ Un brevissimo *excursus* sulle cc. 1-6 della rubrica 11: la prima costituzione del titolo 24, CTh. 11.24.1, emanata da Costanzo nel 360 e indirizzata ad Elpidio, prefetto d'Oriente (cfr. PLRE, I, 414), testimonia la diffusione del fenomeno in Egitto: CTh. 11.24.1 *Imp. Constantius A. et Iulianus caes. Helpidio* (360 Febr. 4). *Colonorum multitudinem indicasti per Aegyptum constitutorum ad eorum sese, qui variis honoribus fulciuntur, ducum etiam patrociniā contulisse. Universos itaque, quos tantum sibi claruerit temeritatis adsumere, ut praebeant latebram et defensione reprobata aditum implendae devotionis obclaudant, iubemus urgeri, ut debita, quaecumque vicani, quorum consortio recesserunt, et propriis facultatibus fisci docebuntur commodis intulisse, idem cogantur expendere. Eos quoque, quos in defensionem suam videntur suscepisse, ab eorum patrociniō facias separari. Dat. prid. non. Feb. Constantinopoli Constantio A. X et Iuliano caes. III cons.* L'imperatore, rivolgendosi al prefetto d'Oriente, afferma che quest'ultimo aveva riferito di una moltitudine di coloni che avevano cercato rifugio nel patrociniū di persone che rivestivano alte cariche e persino di *duci*. Perciò l'imperatore, di fronte alla dimensione del fenomeno (*colonorum multitudinem*) ordinava che tutti coloro che avessero assunto un comporta-

In Occidente è Salviano che attesta una pratica molto grave di pa-

mento così temerario (*quos tantum sibi claruerit temeritatis adsumere*) dovessero versare al fisco l'equivalente di tutti i debiti degli abitanti dei villaggi, che si erano ritirati dal consorzio. Inoltre coloro che si erano sottoposti alla protezione dovevano essere sottratti dal patrocinio; in pratica esso doveva essere sciolto.

Un fenomeno simile era rintracciabile in P. Cairo Isid. 126 del 308/9 in cui una ordinanza imperiale stabiliva che gli stranieri trovati nei villaggi dovessero essere restituiti ai propri villaggi, e in P. Cairo Isid. 128 del 314. I contadini dei villaggi, debitori del fisco, sono assimilabili, quanto alle regole, ai *coloni iuris alieni* ai quali si rivolge Costantino nella famosa legge del 332 (CTh. 5.17.1).

Nel 368 Valente si rivolge al prefetto del pretorio d'Oriente proibendo ai contadini di far ricorso al patrocinio. Se si avvalessero di tali sotterfugi essi sarebbero passibili di pena corporale (*supplicium*). Chi promette protezione è soggetto ad una multa di 25 libbre d'oro e il fisco otterrà la metà di quanto erano abituati ad ottenere a titolo di patrocinio:

CTh. 11.24.2 (370 [368?] Nov. 12). *Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Auxonium praefectum praetorio. Abstineant patrocinii agricolae subiugandi supplicio, si talia sibimet adiumenta commentis audacibus conquisierint. Ii vero, qui propria patrocinia largiuntur, per singulos fundos, quotiens repperiti fuerint, viginti et quinque auri libras dare debeant et non quantum patroni suscipere consuerant, sed dimidium eius fiscus adsumat. Dat. prid. id. novemb. Marcianopoli Valentiniano et Valente III AA. cons.*

Entrambe le costituzioni, CTh. 11.24.1 e CTh. 11.24.2, essendo inviate ai prefetti al pretorio, avevano carattere generale. Nel 395 Arcadio ribadisce le regole precedentemente espresse in CTh. 11.24.1 e 2 (*statutis imperialibus oboedire*), il che fa comprendere come le disposizioni imperiali non avessero ottenuto efficacia concreta:

CTh. 11.24.3 (395 Sept. 30). *Impp. Arcadius et Honorius AA. Heracliano comiti Aegypti. Quicumque ex officio tuo vel ex quocumque hominum ordine vicos in suum detecti fuerint patrocinium suscepisse, constitutas luent poenas. Possessores autem competenter coerciti etiam inuiti statutis imperialibus oboedire et muneribus publicis satisfacere cogantur. Quoscumque autem vicos aut defensionis potentia aut multitudine sua fretos publicis muneribus constiterit obviare, ultioni, quam ratio ipsa dictabit, conveniet subiugari. Dat. prid. Kal. Octob. Olybrio et Probino cons.*

In una costituzione del 399, sempre di Arcadio, sono elencati i soggetti che si prestano al patrocinio ai vari livelli dell'amministrazione e delle cariche militari: per essi viene prevista una multa di 40 libbre d'oro e per i contadini che si avvalgono della protezione una multa di valore doppio:

CTh. 11.24.4 (399 Mart. 10). *Idem AA. Eutyhiano praefecto praetorio. Censemus, ut, qui rusticis patrocinia praebere temptaverit, cuiuslibet ille fuerit dignitatis, sive magistri utriusque militiae sive comitis sive ex proconsulibus vel vicariis vel augustalibus vel tribunis sive ex ordine curiali vel cuiuslibet alterius dignitatis, quadraginta librarum auri se sciat dispendium pro singulorum fundorum praebito patrocinio subiturum, nisi ab hac postea temeritate discesserit. Omnes ergo sciant non modo eos memorata multa feriendos, qui clientelam susceperint rusticorum, sed eos quoque, qui fraudandorum tributorum causa ad patrocinia solita fraude confugerint, duplum definitae multae dispendium subituros. Dat. VI id. Mart. Constantinopoli Theodoro v. c. cons.*

trocinio. In un noto passo della sua opera (*De gubernatione Dei*, 5, 39-

È evidente come il patrocinio fosse un fenomeno diffuso. Si noti infatti l'elenco dei *potentes* e l'espressione molto significativa, *solita fraus*, con cui esso viene indicato.

Il 25 maggio del 399 Arcadio si rivolge nuovamente al prefetto del pretorio: CTh. 11.24.5 (399 Mai. 25). *Idem AA. Eutyebiano praefecto praetorio. Excellentia tua his legibus, quae de prohibendis patrocinii aliorum principum nomine promulgatae sunt, severiorem poenam nos addidisse cognoscat, scilicet ut, si quis agricolis vel vicanis propria possidentibus patrocinium repperit fuerit ministrare, propriis facultatibus exuatur, his quoque agricolis terrarum suarum dispendio feriendis, qui ad patrocinia quaesita confugerint. Dat. VIII Kal. Iun. Constantinopoli Theodoro v. c. cons.*

Le pene sono aggravate: *severiorem poenam nos addidisse cognoscat*. Non si prevede solo una multa bensì la confisca dei beni per i *potentes* e la perdita delle terre per i contadini che abbiano fatto ricorso al patrocinio.

Ma il diffondersi dei *patrocinia* è largamente testimoniato anche dalla costituzione di Teodosio del 415: CTh. 11.24.6 pr. (415 Dec. 3). *Impp. Honorius et Theodosius AA. Aureliano praefecto praetorio. Valerii, Theodori et Tharsacii examinatio conticiscat, illis dumtaxat sub Augustaliano iudicio pulsandis, qui ex Caesarii et Attici consulatu possessiones sub patrocinio possidere coeperunt. Quos tamen omnes functionibus publicis obsecundare censemus, ut patronorum nomen extinctum penitus indicetur. Possessiones autem athuc in suo statu constitutae penes priores possessores residebunt, si pro antiquitate census functiones publicas et liturgos, quos homologi coloni praestare noscuntur, pro rata sunt absque dubio cognitari. Dat. III Non. Decemb. Honor(io) X et The(o)dosio VI AA. cons.*

Nel 415 abbiamo anche CTh. 11.24.6.1 (415 Dec. 3). *Impp. Honor(ius) et Theod(osius) AA. Aureliano p(raefecto) p(raetori)o. Valerii, Theodori et Tharsacii examinatio conticiscat, illis dumtaxat sub Augustaliano iudicio pulsandis, qui ex Caesarii et Attici consulatu possessiones sub patrocinio possidere coeperunt. Quos tamen omnes functionibus publicis obsecundare censemus, ut patronorum nomen extinctum penitus indicetur. Possessiones autem athuc in suo statu constitutae penes priores possessores residebunt, si pro antiquitate census functiones publicas et liturgos, quos homologi coloni praestare noscuntur, pro rata sunt absque dubio cognitari. Metrocomiae vero in publico iure et integro perdurabunt, nec quisquam eas vel aliquid in his possidere temptaverit, nisi qui ante consulatum praefinitum coeperit procul dubio possidere, exceptis convicanis, quibus pensitanda pro fortunae condicione negare non possunt. Et quicumque in ipsis vicis terrulas contra morem fertiles possederunt, pro rata possessionis suae glebam inutilem et collationem eius et munera recusent. 3 Ii sane, qui vicis quibus adscripti sunt derelictis, et qui homologi more gentilitio nuncupantur, ad alios seu vicos seu dominos transierunt, ad sedem desolati ruris constructis detentatoribus redire cogantur, qui si exsequenda protraxerint, ad functiones eorum teneantur obnoxii et dominis restituant, quae pro his exsoluta constiterit. 4 Et in earum metrocomiarum locum, quas temporis lapsus vel destituit vel viribus vacuavit, ex florentibus aliae subrogentur. 5 Arurae quoque et possessiones, quas curiales quolibet pacto publicatis apud acta provincialia desideris suis vel reliquerunt vel possidere alios permiserunt, penes eos, qui eas excoluerunt et functiones publicas recognoscunt, firmiter perdurabunt, nullam habentibus curialibus copiam repetendi.*

44⁸⁸) si riferisce al *patrocinium vicorum* e cioè al *patrocinium* dei pic-

6 *Quidquid autem in tempus usque dispositionis habitae a viro illustri decessore sublimitatis tuae ecclesiae venerabiles, id est Constantinopolitana atque alexandrina possedisse deteguntur, id pro intuitu religionis ab his praecipimus firmiter retineri, sub ea videlicet sorte, ut in futurum functiones omnes, quas metrocomiae debent et publici vici pro antiquae capitacionis professione debent, sciant procul dubio subeundas.* 7 *Nequaquam cefalaeotis, irenarchis, logografis chomatium et ceteris liturgis sub quolibet patrocinii nomine publicis functionibus denegatis, nisi quid ex his quae exigenda sunt vel negligentia vel contemptus distulerit.* 8 *Metrocomias possidere nostro beneficio meruerunt, et publicos vicos committere compellantur. Dat. III non. Decemb. Honorio X et Theodosio VI AA. cons.* Tale legge testimoniava la «legalizzazione dei rapporti relativi al cd. *patrocinium vicorum*» secondo S. GIGLIO, *Patrocinio e diritto privato* cit., 32.

In questa costituzione viene innanzitutto scelta una commissione di tre persone, incaricate di indagine. Dovevano sottoporsi a giudizio coloro che avessero iniziato il possesso nel 397. Chi possedeva i fondi prima del 397 poteva continuare a possederli. Questo provvedimento fa emergere una realtà sociale ben determinata nella provincia egiziana: la pressione fiscale insostenibile per piccoli o medi proprietari che riuscivano a sottrarsi ad essa affidandosi ai patroni; nella stessa provincia era solito anche il fenomeno dell'abbandono delle terre e quindi delle fughe dei contadini, dovuto all'improduttività delle stesse o all'eccesso di tassazione.

⁸⁸ SALV., *De gubernatione Dei*, V, 39-44 (MGH, I.1, 62-63 Halm). *Nec tamen grave hoc aut indignum arbitraver, immo potius gratularer hanc potentum magnitudinem quibus se pauperes dedunt, si patrocinia ista non venderent, si quod se dicunt humiles defensare, humanitati tribuerent, non cupiditati. Illud grave ac peracerbum est, quod hac lege tueri pauperes videntur ut spolient, hac lege defendunt miseros ut miseros faciant defendendo. Omnes enim qui defendi videntur, defensoribus suis omnem fere substantiam suam priusquam defendantur addicunt; ac sic, ut patres habeant defensionem, perdunt filii haereditatem Tutio parentum mendicite pignorum comparatur. Ecce quae sunt auxilia ac patrocinia maiorum. Nihil susceptis tribuunt, sed sibi. Hoc enim pacto aliquid parentibus temporarie attribuitur, ut in futuro totum filiis auferatur. Vendunt itaque, et quidem gravissimo pretio vendunt maiores quidam cuncta quae praestant. Et quod dixi vendunt, utinam venderent usitato more atque communi! aliquid forsitan remaneret emptoribus. Novum quippe hoc genus venditionis et emptionis est. Venditor nihil tradit, et totum accipit. Emptor nihil accipit, et totum penitus amittit. Cumque omnis ferme contractus hoc in se habeat ut invidia penes emptorem, inopia penes venditorem esse videatur, quia emptor ad hoc emit ut substantiam suam augeat, venditor ad hoc vendit ut minuat: inauditum hoc commercii genus est; venditoribus crescit facultas, emptoribus nihil remanet nisi sola mendicitas. Nam illud quale, quam non ferendum, atque monstrigerum, et quod non dicam pati humanae mentes, sed quod audire vix possunt; quod plerique pauperum atque miserorum spoliati resculis suis, et exterminati agellis suis, cum rem amiserint, amissarum tamen rerum tributa patiuntur, cum possessio ab his recesserit, capitatio non recedit? Proprietatibus carent, et vectigalibus obruuntur. Quis aestimare hoc malum possit? Rebus eorum incubant pervasores, et tributa miseri pro pervasoribus solvunt. Post mortem patris, nati obsequiis iuris sui agellos non habent,*

coli proprietari, per mezzo del quale il potente letteralmente vendeva la sua protezione ad un protetto, attraverso il meccanismo giuridico della *emptio-venditio*.

Salviano traccia così un quadro molto fosco dell'oppressione fiscale nel pieno V secolo e dalla sua opera sembra aver tratto origine «una sorta di letteratura del pessimismo» riguardante proprio il sistema finanziario e sociale⁸⁹.

Va osservato come Salviano da un lato dipinge le invasioni barbariche come punizione divina, per le empietà commesse dai cattolici⁹⁰, dal-

et agrorum munere enecantur Ac per hoc nil aliud sceleribus tantis agitur, nisi ut qui privata pervasione nudati sunt, publica afflictione moriantur, et quibus rem depraedatio tulit, vitam tollat exactio. Itaque nonnulli eorum de quibus loquimur, qui aut consultores sunt, aut quos consultos necessitas fecit, cum domicilia atque agellos suos aut pervasionibus perdunt aut fugati ab exactoribus deserunt, quia tenere non possunt, fundos maiorum expetunt, et coloni divitum fiunt. Ac sicut solent aut hi qui hostium terrore compulsi ad castella se conferunt, aut hi qui perditio ingenuae incolunitatis statu ad asylum aliquod desperatione confugiunt; ita et isti qui habere amplius vel sedem vel dignitatem suorum natalium non queunt, iugo se inquilinae abiectiois addicunt in hanc necessitatem redacti ut extorres non facultatis tantum, sed etiam conditionis suae, atque exsultantes non a rebus tantum suis, sed etiam a se ipsis, ac perdentes secum omnia sua, et rerum proprietate careant, et ius libertatis amittant. Su cui cfr. S. GIGLIO, *Patrocinio e diritto privato* cit. 16 ss.

⁸⁹ Cfr. F. MERCOGLIANO, *Immagine tardoantica del fisco negli "Hermeneumata" di Sponheim* in *AARC*, 13, cit., 333 ss., che, rinviando ad un importante lavoro di A. GIARDINA, *L'impero e il tributo (gli "hermeneumata" di Sponheim e gli altri testi* in *RFIC*, 113, 1985, evidenzia anche come uno dei topoi del periodo tardo imperiale fosse proprio il sistema fiscale, insieme a quello dei tribunali.

⁹⁰ Su cui cfr. E. PIAZZA, *I barbari, punizione di Dio: una nota su Salviano di Marsiglia, Vittore di Vita e Gildas* in *Annali della Facoltà delle Scienze della Formazione*, Università degli studi di Catania, 7, 2008, 139 ss., che si riferisce a *De gubernatione Dei*, VII. 50 «*Iudicamur itaque etiam praesente iudicio a deo, et ideo excitata est in perniciem ac dedecus nostrum gens ignauissima, quae de loco ad locum pergens, de urbe in urbem transiens, uniuersa uastaret*», parole che testimonierebbero come l'ira divina si fosse manifestata attraverso le invasioni dei barbari; per Salviano i romani cattolici si sarebbe macchiati di gravi colpe (VIII. 8 *a deo quippe punimur, sed ipsi facimus ut puniamur*)

Nel *De gubernatione Dei*, come è ben noto, egli pone a confronto la vita dei romani con quella dei barbari allo scopo di divulgare il messaggio ecclesiastico della necessità della divina provvidenza nella vita umana. In questo confronto i barbari, nella rozzezza dei propri costumi, appaiono comunque detentori di una umanità sconosciuta o disconosciuta ai romani e le invasioni barbariche rappresentano la punizione divina sui cattolici rei di gravi peccati. Nel discorso morale dello scrittore l'ira divina è inevitabile per i mali della società del V secolo, e con essa giustifica, sul piano religioso e morale, lo sconvolgimento causato dalle invasioni che creano assestamenti sul piano sociale.

l'altro descrive la condizione dei piccoli proprietari terrieri che sotto il peso della pressione fiscale erano costretti a ricorrere alla protezione dei patroni, perdendo la libertà e diventando coloni⁹¹ e attesta che i poveri erano costretti a causa della pressione fiscale a cedere le terre ai ricchi proprietari in cambio del loro *patrocinium*⁹². Infine elogia i barbari, confrontandoli con i romani proprio in riferimento alle imposte: caratteristica dei romani, anzi familiare ad essi, e non dei barbari, è l'esazione delle imposte attraverso la quale pochi (i potenti) si rendono felici a danno di molti (*gravius est quod plurimi proscribunt a paucis*). Salviano scrive di umanità barbara a confronto con l'inumanità romana affermando che, sebbene gli usi e i costumi siano molto differenti tra loro (ad esempio nell'igiene personale o nelle vesti), è preferibile sopportare i barbari piuttosto che la devastante ingiustizia dei romani. Questi barbari di cui egli elenca le virtù in confronto ai romani, caduti nel peccato e nell'ingiustizia, saranno poi partecipi del fenomeno così aspramente dipinto nella sua opera.

D'altra parte va pure considerato che nella metà del V secolo il *patrocinium* avveniva su base spontanea: i piccoli proprietari preferivano essere coloni di *potentiores* piuttosto che pagare le imposte⁹³.

Per la *pars Occidentis* non va inoltre dimenticata una norma del *Liber Iudiciorum*, II, 2.2⁹⁴ che presenta parallelismi con CTh. 2.13*un.* e con Cod. Eur. C. 312⁹⁵. Questa norma trova anche corrispondenze proprio con il cap. 43 dell'Editto di Teodorico⁹⁶.

⁹¹ Cfr. anche P. ROSAFIO, *Studi sul colonato*, Bari 2002, 111-124.

⁹² Cfr. C. SFAMENI, *Ville residenziali nell'Italia tardo antica*, Bari 2006, 184 ss., spec. 186.

⁹³ Così S. GIGLIO, *Patrocinio e diritto privato* cit., 45.

⁹⁴ Lib. Iud. II.2.2 *Vt nullo audientia clamore aut tumultu turbetur. Audientia non tumultu aut clamore turbetur, sed in parte positus, qui causam non habent, illi soli in iudicio ingredientur, quos constat interesse debere. Iudex autem si elegerit auditores alios secum esse presentes aut forte causam, queponitur, cum eis conferre uoluerit, sue sit potestatis. Si certe noluerit, nullus se in audientiam ingerat, partes alterius quacumque superfluitate aut obiectu impugnaturus, qualiter uni parti nutririi possit impedimentum. Quod si admonitus quisquam a iudicem fuerit, ut in causa taceat hac prestare causando patrocinium non presumat, et ausus ultra fuerit parti cuiuslibet patrocinare, decem auri solidos eidem iudici profuturos coactus exoluat, ipse uero, in nullo resultans, contumeliose de iudicio proiectus abscedat.*

⁹⁵ Come segnalato nell'ed. della *Lex Visigotorum* dello Zeumer: cfr. V. CRESCENZI, *Per la storia della funzione giudiziariae dei suoi fondamenti nel Liber iudiciorum* cit., e nt. 108.

⁹⁶ Pone a confronto le due norme V. CRESCENZI, *Per la storia della funzione giudiziariae dei suoi fondamenti nel Liber iudiciorum* cit., 152 e nt. 108, che rin-

Per la *pars Orientis* è necessario almeno un brevissimo cenno al caso emblematico in cui Libanio si trovò a pronunciare una orazione di parte, allorché il processo da lui perso, intentato contro i suoi contadini, era stato influenzato dai militari⁹⁷. Il patronato militare si basava soprattutto sulla violenza, sulle minacce e sull'influenza sul giudice in sede di processo. Libanio descrive anche la condizione dei coloni che, come i clienti, avevano bisogno di protezione da parte dei patroni: Lib., *Orat.* 1. 47⁹⁸. Delle forti analogie esistevano tra la condizione dei coloni e quella dei clienti che, sia pure in modi diversi, avevano comunque bisogno della protezione di un *patronus*⁹⁹.

grazio anche per la citazione della mia relazione svolta al XXII Conv. Intern. dell'Accademia nel 27 giugno 2015, *Frontiere della Romanità nel mondo tardoantico. II. Questioni della terra (società economia normazioni prassi)*, di cui questo articolo rappresenta la versione scritta.

⁹⁷ Cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, Napoli 1975, V, 584 s., spec. 587, che descrivendo il comportamento dei *potentes*, specie militari, fa notare che questi ultimi avevano anche un tribunale militare, decisamente poco favorevole agli esattori o al fisco. De Martino sottolinea anche la distinzione tra patronato che comporta il trasferimento della terra dal contadino al patrono, da quello che invece non prevede alcuna cessione di terre.

⁹⁸ Sulla quale cfr. L. HARMAND, *Discours sur les patronages, Texte traduit, annoté et commenté par L. Harmand*, Paris 1955.

⁹⁹ Cfr. C. SEAMENI, *Ville residenziali nell'Italia tardo antica* cit., 184 ss.; l'a. precisa come il fenomeno del patronato fosse ricordato, in altro contesto, anche da AUG., *Contra Academicos*, I, 2.1.2. *An vero si edentem te munera ursorum et nunquam ibi antea visa spectacula civibus nostris, theatricus plausus semper prosperrimus accepisset; si stultorum hominum, quorum immensa turba est, conflatis et consentientibus vocibus ferreris ad coelum; si nemo tibi auderet esse inimicus; si municipales tabulae te non solum civium, sed etiam vicinorum patronum aere signarent; collocarentur staturae, influerent honores, adderentur etiam potestates, quae municipalem habitum supercrescerent; convivii quotidianis mensae opimae struerentur; quod cuique esset necesse, quod cuiusque etiam deliciae sitirent, indubitanter peteret, indubitanter hauriret, multa etiam non petentibus funderentur; resque ipsa familiaris diligenter a tuis fideliterque administrata, idoneam se tantis sumptibus paratamque praeberet: tu interea viveres in aedificiorum exquisitissimis molibus, in nitore balnearum, in tesseris quas honestas non respuit, in venatibus, in conviviiis, in ore clientium, in ore civium, in ore denique populorum humanissimus, liberalissimus, mundissimus, fortunatissimus, ut fuisti, iactareris: quisquam tibi, Romaniane, beatae alterius vitae, quae sola beata est, quisquam, quaeso, mentionem facere auderet? quisquam tibi persuadere posset, non solum te felicem non esse; sed eo maxime miserum, quo tibi minime videreris? Nunc vero quam te breviter admonendum tot et tanta, quae pertulisti adversa fecerunt? Non enim tibi alienis exemplis persuadendum est quam fluxa et fragilia, et plena calamitatum sint omnia, quae bona mortales putant; cum ita ex aliqua parte bene expertus sis, ut ex te caeteris persuadere possimus.*

Il *patrocinium* riguardava in effetti differenti situazioni in un ambito più generale di influenza personale e controllo: poteva cioè riferirsi a espropri a danno di piccoli possessori o proprietari; occupazione di fondi nonostante la vigenza di divieti; minaccia di azioni ricattatorie, promessa di protezione e tutela in cambio di favori.

In definitiva i *Gothi* di Teodorico, secondo l'*Edictum* e le fonti storiche, rientrano tra i frodatori del fisco e quindi possono anche essere definiti, almeno per il contesto indicato, come evasori fiscali.

6. Conclusioni

La norma teodoricianiana, ET. 43, rappresenta una finestra sullo stato sociale, economico e finanziario dell'epoca. Rivela innanzitutto una società gravata dai *potentes*, dei quali, gli imperatori del IV e del V secolo si erano occupati in molteplici occasioni. Mostra una sorte di unione tra romani e barbari anche nella lotta contro il fisco che attanagliava sia le grandi famiglie senatorie romane, sia i gruppi di rango più elevato tra i barbari. I problemi della terra, delle espropriazioni e/o delle assegnazioni a favore dei barbari si collocano tra principi di *hospitalitas*, i buoni rapporti tra senato e Teodorico, e il sistema finanziario romano che si estende anche ai barbari¹⁰⁰: soprattutto questo aiuta la commistione tra genti diverse e ne facilita i rapporti, inglobando realtà esterne nell'ambito del nucleo romano¹⁰¹. D'altra parte anche studi antropologici e archeologici, in aggiunta e collaborazione con studi storici e giuridici, hanno evidenziato come i due popoli, barbari e romani, chiamati a sostenere il benessere della penisola italica, vivessero in rapporti stretti (matrimonio tra Goti e Romani; abbandoni della propria identità religiosa in favore di quella romana o viceversa) di tipo contingente e cioè legati a casi particolari, scelte di opportunità, contesti specifici di vita sociale¹⁰². In parti-

¹⁰⁰ Cfr. L. LOSCHIAVO, *Insedimenti barbarici e modelli di coesistenza nell'Italia altomedievale. Il regno degli Ostrogoti* in F. RIMOLI (a cura di), *Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali*, I, Napoli 2014, 317 ss., 336 s., il quale scrive di un «unico sistema fiscale per Goti e Romani». Cfr. anche ID., «Dopo» il *tardoantico*, relazione al XXII Conv. Intern. dell'Accademia nel 27 giugno 2015.

¹⁰¹ Cfr. W. GOFFART, *Barbarians and Romans* cit., 58 ss. che vede nel sistema di tassazione il punto focale dei rapporti tra romani e barbari, ben oltre il mero principio di ospitalità ed accoglienza.

¹⁰² Il materiale archeologico, ad es., e cioè vesti, fibule, fibbie e corredi, o per-

colare proprio gli studi archeologici hanno permesso si smentire ipotesi di totale inserimento dei barbari nel mondo romano, cioè nel senso di perfetta scomparsa di elementi distintivi dei gruppi esterni. Gruppi di barbari che si insediavano all'interno delle comunità romane si integravano e al tempo stesso mantenevano le proprie caratteristiche. Gli stretti rapporti in cui essi vivevano infatti non cancellavano l'identità etnica ma consentivano la condivisione di situazioni economiche, politiche, burocratiche. Tutto ciò sicuramente portò ad un successo degli insediamenti, successo dovuto proprio all'equilibrio che veniva a crearsi.

Nel caso delle terre, tale integrazione, consentiva alle élite romane e barbare di coalizzarsi in vista di scopi comuni, utili o necessari ad entrambe. Quest'ultimo esempio, che è anche quello qui trattato, è ben rappresentato dalla norma dell'*Edictum* che dimostra con chiarezza ed evidenza l'integrazione dei due popoli. Forse dimostra anche qualcosa di più: un'integrazione che permette di condividere aspetti che già appartengono ai *Gothi*, almeno a livello di principio o di ideologia. Mi riferisco al rapporto tra protetto e protettore che sembra piuttosto conforme all'esperienza sociale e giuridica gota che riconobbe come centrale il rapporto potestativo nella propria cultura¹⁰³.

D'altra parte le migrazioni barbariche e il riassetto dell'Europa e, in particolare, della penisola italiana, ebbero nelle interazioni di natura economico-sociale uno dei vettori più rilevanti¹⁰⁴.

Il punto focale della norma teodoricianica però denuncia l'imperverare del fenomeno di patronato e una chiara e ferrea volontà di sanzionarlo e vietarlo e, in questo intento, romani e barbari sono messi sullo stesso piano: la prassi di protezione, corruzione, garanzia di pagamento in frode allo stato, scambio di azioni, è una prassi grave che va debellata anche perché tutti, Romani e barbari, devono sottostare alla legge in vista di una pacifica e proficua convivenza. Questa legge è la

fino tratti fisici dei soggetti inumati, ha confermato come in alcuni luoghi della penisola (ad es. Frascaro e Collegno) fossero stanziati guerrieri di stampo aristocratico, con famiglie al seguito, oppure liberi barbari di condizione sociale molto bassa o uomini in stato di servitù: cfr. M. AIMONE, *Romani e Ostrogoti* cit., 44 ss.

¹⁰³ Cfr. G. BASSANELLI-SOMMARIVA, *Introduzione agli studi giuridici*, Sant'Arcangelo di Romagna 2013, 366.

¹⁰⁴ Cfr. la tesi sottesa all'ampia ricerca storica di P. HEATHER, *L'impero e i barbari. Le grandi migrazioni e la nascita dell'Europa*, tr. it. S. Lauzi, Milano 2010, efficacemente sintetizzata nel Prologo, 13 ss.

legge romana sui cui fondamenti Teodorico si basa per far valere la sua autorità¹⁰⁵.

Il capitolo 43 dell'*Edictum* in definitiva mostra un fenomeno di evasione fiscale attuata dagli stessi Goti di Teodorico che a mio avviso, nasce come naturale conseguenza del rapporto instauratosi sul piano della distribuzione delle terre e dei relativi oneri, e dall'assimilazione della pratica del *patrocinium*¹⁰⁶ che aveva già imperversato, non venendo mai meno, nelle corti romane.

D'altra parte ne emerge anche il ricorso a quella *civilitas* di cui, secondo Teodorico, è *indicium* la *custodia legum* (CASS., *Variae*, IV, 33.1: *custodia legum civilitatis indicium et reverentia priorum principum nostrae quoque testatur devotionis exemplum.*): il sovrano vuole prevenire e reprimere un costume non conforme a tale concetto. Dunque si oppone a tale costume perché la *civilitas* teodoricianiana è "il retto ordinamento dello stato", e cioè un ordinamento, diremmo oggi, di Goti e Romani pacificamente conviventi.

Non va tralasciato, anche se solo con un accenno, l'aspetto della correlazione tra l'imbarbarimento dell'esercito¹⁰⁷ e l'asservimento dei con-

¹⁰⁵ F. DE GREGORIO, *Omnis potestas a Deo. Tra romanità e cristianità*, 2, Parte speciale, Torino 2013, 40.

¹⁰⁶ Il fenomeno del *patrocinium* troverà un riscontro o meglio, una similitudine, anche nel fenomeno del buon patrono in ambito ecclesiastico: i vescovi, uomini santi che possedevano ruoli assimilabili ai patroni nelle campagne orientali: cfr. P. BROWN, *L'asceta e il ruolo dell'uomo santo nella tarda antichità* in D. Vera, *La società del Basso Impero*, cit. 75-114; recentemente A. REINA, *Trattato* cit., seconda parte.

¹⁰⁷ Cfr. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardo antico* cit., 323, «Tra il IV e il V secolo, pure a causa delle trasformazioni sociali cui abbiamo fatto cenno, assistiamo all'accentuarsi di un altro rilevantisimo fenomeno: cambia il sistema di reclutamento e un numero sempre crescente di barbari viene immesso nelle forze armate dell'impero (per es. supra 238,9 a proposito della politica di Teodosio I), tanto che si suole parlare, per quest'epoca, di avvenuta "barbarizzazione" dell'esercito. In realtà, gli imperatori, costretti a mantenere i soldati almeno ai livelli numerici adeguati alle esigenze della difesa e, nello stesso tempo, a non privare ulteriormente la terra di contadini, non avevano altra scelta che ricorrere all'arruolamento dei barbari. Tale fenomeno, invero, non nasce in quest'epoca ma, come abbiamo visto in precedenza, affonda le proprie radici nelle vicende del III secolo; tuttavia proprio nell'età del dominio, esso diventa particolarmente significativo, anche e soprattutto a causa della crisi del regime schiavistico e della necessità di mantenere sulla terra le forze libere di lavoro, contadini e coloni.

Le conseguenze di queste trasformazioni furono molto gravi; se infatti è vero che alcuni barbari si inserirono assai bene nella società romana, riuscendo a raggiungere, attraverso la carriera militare, posti di altissimo livello, è altrettanto vero

tadini alla terra con tutte le problematiche annesse. I barbari si inseriscono nel mondo romano anche sotto il profilo militare nella difesa del regno ma al tempo stesso come tutori dei più deboli contro il fisco, contro lo stato, e creano una sorta di conflitto di interessi. Anche l'unione tra romani e barbari, nel senso del patrocinio militare a cui molti contadini ricorrevano, trova la sua giustificazione nella crisi economica che vedeva le terre abbandonate e i contadini ribellarsi alla tassazione e farsi aiutare dai *potentes*.

Il cd. patrocinio militare, nell'ambito del più generale fenomeno del patrocinio *vicorum*, accomuna sempre due strati sociali, contadini e potenti, illustrando una consolidazione di interessi tra abitanti locali e arruolati nella file militari, anche barbari, denunciando il generale fenomeno di evasione fiscale della tarda antichità. La protezione clientelare con cui si perseguono fini illeciti anche tra i barbari viene contrastata duramente.

L'*Edictum Theodorici* in definitiva ci mostra una recezione dei costumi romani. I *potentes*, visti come fuga dalla tassazione, come salvezza dallo stato, sono anche barbari, e quindi il rapporto di *fides* che sosteneva quella prassi coinvolge anche l'"altro", in osmosi con il romano. Dal punto di vista dei romani si può affermare che le classi più basse trovassero dunque «vantaggioso il dominio dei popoli barbari», dominio che, «almeno sul piano economico-fiscale dava loro maggiore respiro»¹⁰⁸. Perché in definitiva anche i barbari erano evasori fiscali e, in tal modo, perpetravano l'efficacia di un potere locale privato in opposizione al potere pubblico.

L'*Edictum Theodorici* ha una particolare attenzione infine alle norme di carattere penale e processuale e mirò quindi anche a restaurare un'amministrazione della giustizia "scaduta", cercando ad es. di reprimere gli abusi dei potenti e le corruzioni di giudici e funzionari.

SOMMARIO

La tarda antichità è stata caratterizzata da diversi fenomeni: uno tra questi fu quello del *patrocinium* che può essere visto, in chiave moderna, come uno dei modi per evadere e frodare il fisco. Tale aspetto, di abuso di potere e in-

che la stragrande maggioranza di essi rimase estranea all'impero, in modo particolare i foederati, popoli accolti nei confini dello stato romano senza conseguire la cittadinanza ma conservando la propria organizzazione politica. ...».

¹⁰⁸ L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardo antico* cit., 361.

fluenza sul piano sociale ed economico, equiparò romani e barbari, come si evince da uno dei capitoli dell'*Edictum Theodorici* che apre una finestra sull'attrazione dei barbari in uno dei consueti abusi di potere che la tarda antichità riconosce nei rapporti con i *potentes*. Goti e Romani uniti in un fenomeno di tentativo di evasione fiscale. Un aspetto ulteriore della integrazione, mista al mantenimento della propria identità, con il mondo romano. In questo caso integrazione in uno degli aspetti più deprecabili della società economica tardo antica.

PAROLE CHIAVE

Potentes – Patrocinium – Actiones.

ABSTRACT

Late Antiquity has been characterized by several different dynamics: one of the most relevant was the *patrocinium* which, in terms of modern context, can be seen as one of the different ways to avoid payment of taxes and fees. This form of abuse of power and of socio-economic influence equalized Romans and Barbarians, as can be inferred by one of the chapters of *Edictum Theodorici* that opens a window on the barbarians' attraction for the one of the regular abuse of power, recognized in Late Antiquity in relationships with *potentes*. Goths and Romans were bound in this phenomenon of tax evasion's attempts, another point of integration, mixed with maintenance of own identity, between Barbarians and the Roman world. In this case, integration into one of the more deplorable points of the late ancient society.

KEYWORDS

Potentes – Patrocinium – Actiones.

FONTI PRINCIPALI

ET. 43, 44, 122
CTh. 2.13.1; 2.14.1
CASS., *Variae*, II, 16.5

Indice generale

JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Problèmes de la terre dans l'Antiquité Tardive : réalités archéologiques, structures agraires et normes juridiques</i>	5
FRANCESCO AMARELLI, <i>Colonatus</i>	57
DETLEF LIEBS, <i>Le terre dei limitanei</i>	63
IOLE FARGNOLI, <i>Proprietà terriera, successione e religione nella legislazione dell'imperatore Decio. Un tentativo palinogenetico</i>	83
EUGENIA FRANCIOSI, <i>Proprietà contadina e abbandono delle terre. Aspetti della legislazione tardoimperiale</i>	111
SALVATORE PULIATTI, <i>Disciplina del patronato e persistenza della piccola proprietà in età tardoantica</i>	129
MARCO P. PAVESE, <i>Termini ad modum agri sine rigore sunt ordinati. Diritto, ars mensoria e confinazioni fondiarie in età tardoantica</i>	147
OSVALDO SACCHI, <i>Ager est, non terra. Dall'ager privatus alla forma agrimensorum: evoluzione di un paradigma tra natura, diritto, anomalismo e analogismo giuridico</i>	165
LIETTA DE SALVO, <i>Aspetti rurali della Gallia di età merovingia in Gregorio di Tours</i>	201
LUCIETTA DI PAOLA, <i>Terrarum spatia vindicata: una nota a proposito di Cassiod., Var. 1.29</i>	217
FRANCESCO LUCREZI - LUCIANO MINIERI, <i>Sul furto di terra nel Tardo Antico</i>	235
ANDREA LOVATO, <i>Prima e dopo Adrianopoli. Forme e modalità d'insediamento dei barbari nei territori imperiali</i>	261
JOSÉ LUIS CAÑIZAR PALACIOS, <i>Algunas cuestiones sobre los fundi limitotrophi y la percepción e idea de la frontera</i>	283
JUAN ANTONIO BUENO DELGADO, <i>Da Roma all'Europa. Questioni sulle frontiere</i>	311
AUDE LAQUERRIERE-LACROIX, <i>À propos de la Lettre Divjak 8*</i>	

<i>de Saint Augustin : normes et pratiques en matière de maîtrises foncières</i>	327
DARIO ANNUNZIATA, <i>Il regime giuridico della proprietà ecclesiastica dal 313 d.C. al 411 d.C.</i>	345
SIMONA TAROZZI, <i>Terre e patrimonio ecclesiastico: i papiri di Ravenna. Una ricerca campione</i>	355
EMILIA MATAIX FERRÁNDIZ, <i>Algunas reflexiones acerca del aprovisionamiento de agua potable en la antigüedad tardía</i>	373
ULRIKE BABUSIAUX, <i>Il valore della terra e il fideicommissum familiae relictum. Una configurazione giuridica motivata da fattori economici?</i>	405
STEFANIA PIETRINI, <i>Cass., Var. 5.14.6, testimone di una riprovata prassi di elusione fiscale?</i>	437
PAOLA BIANCHI, <i>Distribuzione della terra ai Goti. Contadini e barbari e l'evasione fiscale nella Tarda Antichità: cenni</i>	449
FEDERICO PERGAMI, <i>La difesa delle frontiere dell'Impero nell'attività normativa imperiale</i>	491
<i>Atti</i>	525
<i>Materiali</i>	541
<i>Quaderni</i>	543



Questo volume è stato impresso
nel mese di giugno dell'anno 2017
per le Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a., Napoli
Stampato in Italia / Printed in Italy
red.nignat - ftc.pieint

Per informazioni ed acquisti

Edizioni Scientifiche Italiane - via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli

Tel. 0817645443 - Fax 0817646477

Internet: www.edizioniesi.it